

Una bussola nel puzzle di decreti

Maurizio Caprino

Mentre si lavora a un nuovo decreto legge che metta ulteriori risorse, strumenti e misure per aiutare l'economia, le imprese, i professionisti e le famiglie fanno ancora i conti con il cura Italia (Dl 18/2020). È stato il primo intervento organico per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sul tessuto sociale e produttivo del Paese e dal 17 marzo, giorno della sua entrata in vigore, si susseguono circolari e interpretazioni informali su come applicarlo. Senza contare che nel frattempo è già arrivato un ulteriore Dl, il 19/2020. In questo contesto, il Sole 24 appronta una bussola con i suoi esperti. Ecco quindi, dopo la puntata della settimana scorsa su fisco e lavoro e prima di quella dedicata alle famiglie (in uscita l'8 aprile), un Focus Norme e Tributi dedicato a cosa cambia per le imprese, nei contratti e nel settore della giustizia.

IMPRESE

1 Il piatto forte, oltre alle misure che riguardano il lavoro analizzate la settimana scorsa, è costituito da misure finanziarie e creditizie, che però rischiano di creare un'altra ondata di crediti deteriorati (si veda l'analisi qui sotto).

Continua ► pagina 5

PROPOSTA

Una garanzia per evitare nuovi Npl

Paolo Rinaldi

In questi giorni si susseguono gli interventi e le proposte per far pervenire liquidità alle imprese ed ai cittadini italiani. Nella consapevolezza che si tratta di un bene prezioso, anzi insostituibile, per la sopravvivenza del tessuto economico del Paese.

Le erogazioni creditizie che sono e saranno effettuate da parte del sistema bancario sono ossigeno vitale per le imprese, sebbene talvolta le prospettive di una rapida restituzione da parte del debitore potranno oscillare tra tempi lunghissimi ed il mancato rimborso. Diversamente si impedirebbe alle imprese sane di potere investire nei prossimi anni e di riprendere competitività, come ha insegnato l'esperienza delle prime ristrutturazioni bancarie.

Continua ► pagina 6

IFOCUS DEL SOLE 24 ORE

Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 11.
In vendita abbinata obbligatoria con il Sole 24 ORE a € 2,50 (l'focus del Sole 24 ORE € 0,50 + il Sole 24 ORE € 2,00)
Solo ed esclusivamente per gli abbonati, in vendita separata dal quotidiano a € 0,50

Chiuso in redazione il 28 marzo 2020



9 772282 452006

NORME & TRIBUTI FOCUS

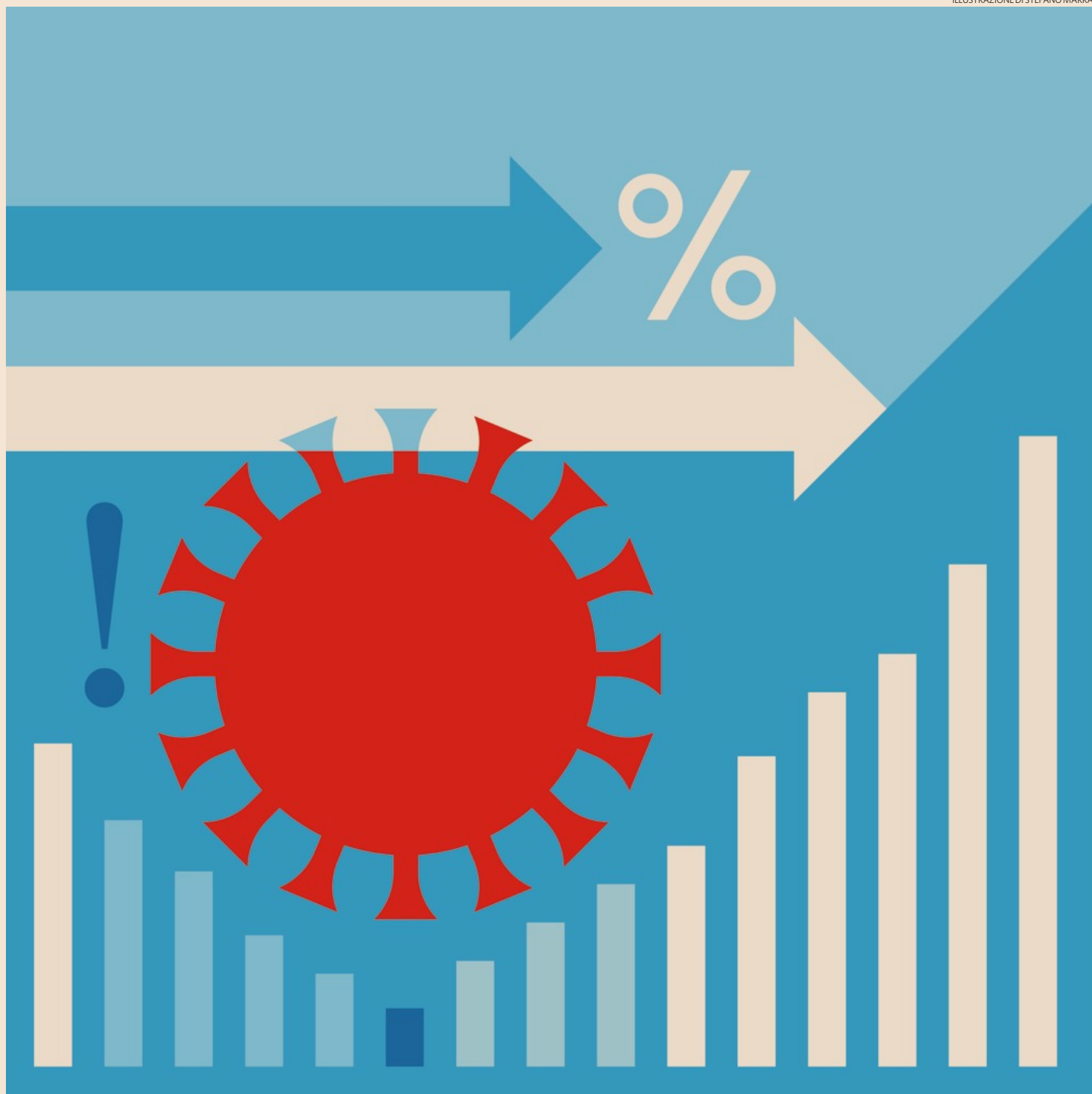
Il Sole **24 ORE**

Mercoledì 1 Aprile 2020
www.ilssole24ore.com/focus

TUTTE LE MISURE PER AZIENDE, CONTRATTI E PROCESSI

Decreto coronavirus Imprese e giustizia

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA



ALL'INTERNO

IL CREDITO

Per i finanziamenti alle Pmi moratoria fino al 30 settembre

Dili - pagina 2

IL FISCO

Anticipo di imposta dalla cessione dei crediti scaduti

Gaiani - pagina 7

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Primi 150 milioni per rilanciare il Made in Italy

Fotina - pagina 8

INADEMPIMENTI

È il giudice a valutare se l'emergenza libera dall'obbligo pattuito

Busani e Lucchini Guastalla - pag 11

Piccole e medie imprese/1

LA RIMODULAZIONE DEI FINANZIAMENTI IN ESSERE

Moratoria a vantaggio delle Pmi su prestiti, mutui e leasing

Prevista una semplice autocertificazione per accedere all'aiuto

PAGINA A CURA DI
Andrea Dili

Il decreto cura Italia prevede una serie di misure di sostegno finanziario alle Pmi, per fronteggiare la carenza di liquidità conseguente al fermo delle attività economiche causato dallo stato di emergenza sanitaria.

In sintesi, gli strumenti messi in campo dal governo sono declinati secondo due direttrici:

- da un lato potenziando le risorse del fondo di garanzia per le Pmi (articolo 49 del decreto);
- dall'altro attraverso una moratoria straordinaria sui finanziamenti in essere (articolo 56).

Particolarmente interessanti sono le misure contemplate dall'articolo 56 per le micro, piccole e medie imprese che hanno subito danni per effetto dell'epidemia Covid-19 che potranno, inoltrando una semplice comunicazione, garantire il mantenimento delle linee di credito in essere e dilazionare il pagamento delle rate dei mutui, dei finanziamenti e dei canoni leasing in scadenza.

I FINANZIAMENTI INTERESSATI

In particolare, si avrà diritto a usufruire di moratorie fino al 30 settembre su:

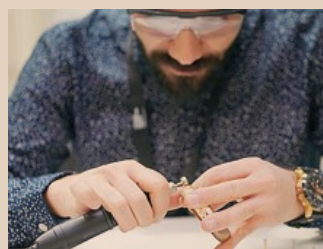
- aperture di credito fino a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o, se di importo superiore alla data del 17 marzo, comprese le parti non ancora utilizzate;
- rimborso dei prestiti non rateali in scadenza, inclusi i relativi elementi accessori. In merito le

Faq pubblicate sul sito del ministero dell'Economia in data 22 marzo hanno chiarito che per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al finanziamento, quali - in particolare - quelli riguardanti garanzia e assicurazione;

- pagamento delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale (compresi quelli perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni leasing. È importante sottolineare che è facoltà delle imprese richiedere che la sospensione si riferisca all'interata o ai soli rimborsi in conto capitale.

Va precisato, inoltre, che la restituzione di questi prestiti dovrà avvenire, come confermato dalla circolare Abi del 24 marzo, attraverso modalità che non comportino ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese richiedenti.

Per quanto riguarda le rate in scadenza il 30 settembre, sia Mef

MORATORIE EX ARTICOLO 56**BENEFICIARI**

Per individuarli bisogna riferirsi al concetto europeo di impresa.

- Tutti i soggetti che esercitano attività economica rilevante
- Sono compresi i lavoratori autonomi, i professionisti e gli enti associativi
- Deve trattarsi di Pmi, nel senso del rispetto dei limiti dimensionali delle stesse: meno di 250 persone occupate; fatturato annuo inferiore ai 50 milioni; bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro
- L'impresa al 17 marzo 2020 non deve avere posizioni debitorie classificate tra le esposizioni deteriorate ovvero sofferenze, probabili inadempienze, esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate
- Non sono ammesse imprese con rate scadute, anche pagate parzialmente, da più di 90 giorni

che Abi hanno chiarito che devono considerarsi incluse nella proroga. È essenziale specificare, infine, che non rientrano nel campo di applicazione della norma i finanziamenti concessi in data successiva al 17 marzo 2020.

I REQUISITI DEL RICHIEDENTE

Relativamente ai soggetti che potranno beneficiare delle moratorie occorre riferirsi al concetto europeo di "impresa", che include tutti i soggetti che, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, esercitano una attività economicamente rilevante, compresi i lavoratori autonomi, i professionisti e gli enti associativi.

Ovviamente questi soggetti dovranno rispettare i limiti dimensionali che qualificano le Pmi: imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non oltrepassa i 43 milioni di euro. Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, occorre sottolineare come non potranno accedere alle moratorie le imprese che - al 17 marzo 2020, data di pubblicazione del decreto - abbiano posizioni debitorie classificate tra le esposizioni deteriorate, «ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate». Analogamente non saranno ammessi soggetti con rate scadute, anche pagate parzialmente, da più di 90 giorni.

Per usufruire delle misure disposte dall'articolo 56 è prevista una procedura estremamente semplificata: la moratoria, infatti, viene disposta automaticamente sulla base di una comunicazione trasmessa dalle imprese interessate, via Pec o attraverso altri mezzi che consentano di tenerne traccia con data certa, alle banche e agli intermediari finanziari con cui si hanno in essere i rapporti.

Questa comunicazione, secondo l'apposita FAQ pubblicata dal Mef, ripresa nella circolare dell'Abi, dovrà contenere, oltre all'indicazione del finanziamento per il quale si comunica l'accesso alla moratoria, le seguenti autodichiarazioni:

- di aver subito temporanee carenze di liquidità a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19;
- di soddisfare i requisiti di microimpresa o Pmi;
- di essere consapevoli delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false, in base all'articolo 47 Dpr 445/2000.

Una volta ricevute queste comunicazioni banche e intermediari finanziari saranno tenuti ad accettarle, previa verifica formale del rispetto dei requisiti dettati dalla legge.

Di conseguenza, banche e intermediari non potranno entrare nel merito della valutazione delle informazioni ricevute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le sofferenze. Dall'agevolazione esclusi società o autonomi con debiti scaduti oltre 90 giorni al 17 marzo

Posizioni deteriorate, si considera la data del Dl

Per comprendere la portata delle moratorie su finanziamenti, mutui e leasing previste dall'articolo 56 del decreto cura Italia può essere utile fare riferimento alla relazione tecnica, che stima che le somme potenzialmente oggetto di moratoria ammontano a 219 miliardi di euro, di cui:

- 97 miliardi sulle linee di credito in conto corrente;
- 60 miliardi sui finanziamenti accordati per anticipi su linee di credito, compreso il factoring;
- 32 miliardi sulla sospensione della rate relative ad altri finanziamenti, inclusi i contratti di mutuo e di leasing.

Un impegno considerevole, di cui occorrerà misurare la forza tenuto conto della situazione di eccezionale tensione finanziaria che

imprese e professionisti subiranno a causa della crisi sanitaria e del conseguente fermo di molte attività economiche.

Proprio per questo è necessario definire con precisione il novero dei soggetti che potranno beneficiare di tali opportunità, partendo dalla linea di demarcazione fissata dal comma 4 della norma tra soggetti in bonis (ammessi) e non (esclusi).

L'accesso alle moratorie, quindi, viene riservato soltanto a coloro che non abbiano posizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate «ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi». Va precisato che per esposizioni deteriorate debbono intendersi le esposizioni creditizie per cassa e

fuori bilancio verso debitori cosiddetti "non-performing". In particolare, si tratta di:

- "sofferenze", ovvero esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in situazioni equiparabili;
- "inadempienze probabili", cioè riguardanti contesti in cui risulta improbabile l'adempimento del debitore senza ricorrere ad azioni;
- "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate", ossia esposi-

CHI PUO' ACCEDERE

Non rilevano eventuali insoluti dopo l'entrata in vigore del decreto legge 18/20. Ambigua una FAQ dell'Economia

zioni per cassa, diverse dalle precedenti, che risultano scadute o sconfinanti.

Sul punto va rilevata una discrasia tra il testo di legge e la FAQ (Frequently asked questions - domande più frequenti) pubblicata sul sito del ministero di Economia e Finanza in data 22 marzo 2020, ai fini dell'accesso alle moratorie in presenza di posizioni deteriorate: se la norma fa esplicito riferimento alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), la FAQ richiama «il momento dell'inoltro della comunicazione», circostanza evidentemente successiva; mentre la circolare dell'Abi del 24 marzo, pur riferendosi esplicitamente alla FAQ, non chiarisce la contraddizione. Tuttavia, considerando la lettera della nor-

ma e il contesto logico-sistematico delle misure contemplate dall'articolo 56, non c'è dubbio che la presenza di posizioni deteriorate (ovvero di rate scadute da oltre 90 giorni) deve essere riferita alla data di pubblicazione del decreto. Con la conseguenza che eventuali posizioni debitorie classificate quali "sofferenze", "inadempienze probabili" ed "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate", secondo le definizioni sulla qualità del credito, in data successiva al 17 marzo 2020 non costituiranno causa ostativa all'accesso alle moratorie previste dall'articolo 56, che potranno, pertanto, essere automaticamente attivate su istanza dei soggetti interessati fino al 30 settembre 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piccole e medie imprese/2

LIQUIDITÀ

Fondo centrale di garanzia Pmi: esame sull'ultimo bilancio

Prevista una copertura massima ai finanziamenti pari a 5 milioni di euro per impresa

PAGINA A CURA DI
Paolo Rinaldi

■ Non bastano le moratorie per sostenere l'economia italiana: occorre denaro fresco. Un intervento di sostegno diretto da parte dello Stato italiano è allo studio: in attesa, il canale elettivo di trasmissione degli stimoli finanziari all'economia resta il sistema bancario.

In funzione della dimensione dell'impresa destinataria del sostegno finanziario, il decreto cura Italia individua un diverso soggetto preposto ad intervenire: per le Pmi è previsto un ruolo chiave del Fondo centrale di garanzia, mentre per le imprese escluse da questa possibilità sarà la Cassa depositi e prestiti a farsi carico delle necessità di sostegno.

L'erogazione di finanziamenti alle Pmi – da affiancare alle moratorie messe in pista da Governo, Abi e singoli istituti – sarà dunque potenziata grazie al rafforzamento dell'intervento del Fondo centrale di garanzia. Istituito nel 1996, si occupa di intervenire a garanzia dei finanziamenti alle imprese da parte del sistema bancario e delle altre istituzioni creditizie, nonché di controgarantire i soggetti che partecipano come garanti delle erogazioni, come i confidi e i consorzi di garanzia pubblici e privati.

L'operatività del Fondo prevede una istruttoria sull'impresa finanziata, basata sia su dati storici di bilancio, sia su dati andamentali, al termine della quale viene eventualmente deliberata la garanzia, di un importo pari a una percentuale del finanziamento sottostante (oscillante tra un 30% e un 50%, con punte dell'80%) e un tetto massimo di finanziamenti garantibili per singola impresa pari a 2,5 milioni di euro. In cambio della propria garanzia (o controgaranzia), al Fondo centrale spetta una commissione di intervento (di entità variabile tra lo 0,25% e l'1%), nonché una commissione fissa in caso di istruttoria negativa.

GLI INTERVENTI NEL CURA ITALIA

Il governo ha introdotto con l'articolo 49 del Dl 18/2020 numerose disposizioni che ampliano i volumi di operatività del Fondo centrale a favore delle Pmi, azzerandone i costi di intervento, tramite una specifica provvista di

1,5 miliardi di euro. Il comma 1 dell'articolo 49 prevede in particolare che, per un periodo di nove mesi, gli interventi del Fondo centrale di garanzia siano così impostati:

- gratuiti: neutralizzando sia la commissione di intervento che le commissioni di mancato perfezionamento dell'istruttoria;
- di maggiore importo: la percentuale massima di garanzia è aumentata all'80% in tutti i casi, e per le controgaranzie al 90%; le percentuali valgono all'interno di un primo limite quantitativo di 1,5 milioni per linea e di un secondo limite, cumulativo, di 5 milioni per impresa (doppio di quello attuale) nel rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato;
- estesi a rifinanziamenti: possono costituire oggetto di garanzia/controgaranzia anche le erogazioni per rifinanziare debiti pre-esistenti (superando il limite attuale, che li vieta), purché l'istituto erogante provveda a erogare credito addizionale in ragione di un 10% minimo di incremento rispetto al debito residuo. È evidente il vantaggio per l'ente erogante, in quanto ottiene garanzia o controgaranzia non solo per il 10% di nuova finanzia, ma di fatto anche per il pregresso che viene rifinanziato (il quale non verrebbe invece coperto dall'intervento del Fondo in presenza di moratoria ex articolo 56, limitato alle rate in scadenza fino al 30 settembre). Automatica l'estensione della garanzia del Fondo, quando già presente, per tutti i finanziamenti come sospesi o prorogati da parte dell'intermediario a causa di Covid-19.

COME SI ACCEDE ALLA GARANZIA

Spetta alle singole banche predisporre l'operatività interna, consentendo alla concessione creditizia di disporre di istruzioni e modelli che garantiscano un rapido smistamento delle richieste, così da filtrare le pratiche di finanziamento in grado di accedere al meccanismo di garanzia previsto dall'articolo 49. Il Fondo centrale avrà una operatività decisamente snella: tutte le richieste di intervento subiranno una istruttoria, che si baserà solo sui dati storici dell'ultimo bilancio approvato dell'impresa finanziata, escludendosi dunque gli indicatori andamentali che probabilmente si saranno nel frattempo deteriorati. Restano esclusi dall'intervento del Fondo i finanziamenti alle imprese che presentano esposizioni classificate a "sofferenza", "inadempienza probabile" (Utp) e "in difficoltà", intendendosi i soggetti con perdite che superano il 50% del patrimonio netto. In tutti questi casi sarà molto difficile la garanzia di nuova finanzia.

COME FUNZIONA IN SINTESI



Le tipologie

gli interventi del Fondo centrale di garanzia possono essere:

- gratuiti: neutralizzando sia la commissione di intervento;
- di maggiore importo: la percentuale massima di garanzia è aumentata all'80% in tutti i casi, e per le controgaranzie al 90% con diversi limiti quantitativi;
- estesi a rifinanziamenti: possono costituire oggetto di garanzia/controgaranzia anche le erogazioni per rifinanziare debiti pre-esistenti

Come si ottiene

Spetta alle singole banche predisporre l'operatività interna. Tutte le richieste di intervento subiranno una istruttoria, che si baserà solo sui dati storici dell'ultimo bilancio approvato dell'impresa finanziata, escludendosi dunque gli indicatori andamentali che probabilmente si saranno nel frattempo deteriorati. Restano esclusi i finanziamenti alle imprese che presentano esposizioni classificate a "sofferenza", "inadempienza probabile" (Utp) e "in difficoltà"

I settori più colpiti. Gli interventi specifici

Più aiuti per turismo e immobiliare

■ La crisi colpirà maggiormente alcune categorie economiche, e al riguardo il governo ha previsto di rafforzare ulteriormente l'intervento del Fondo centrale di garanzia, per consentirne la massima incisività.

La normale operatività del Fondo prevede tuttora limiti normativi riguardo al cumulo delle garanzie, di natura personale o reale, assicurativa o bancaria, non cumulabili sulla parte di finanziamento oggetto di garanzia e con precisi limiti nella percentuale del valore cauzionale. Per il settore turistico-alberghiero e per quello immobiliare, invece, l'articolo 49 consente deroghe. In particolare, per le operazioni di investimento immobiliare in questi settori, con durata minima di dieci anni e un importo superiore a 500 mila euro, la garanzia del Fondo può essere completamente cumulata con altre forme di garanzia acquisita sui finanziamenti.

MICRO-FINANZIAMENTI CON GARANZIA AUTOMATICA

Le persone fisiche esercenti impresa, arti e professioni che autocertifichino di essere state danneggiate dall'emergenza Covid-19 potranno fare richiesta di finanziamenti che, fino a concorrenza dell'importo di 3 mila euro, saranno automaticamente oggetto di garanzia da parte del Fondo centrale, purché le operazioni abbiano durata massima di 18 mesi meno un giorno. L'intervento coprirà l'80% dell'importo erogato, se garanzia diretta, ovvero il 90%, se controgaranzia; per questi micro-finanziamenti non viserà

alcuna valutazione, e la garanzia sarà gratuita.

Poiché alcuni settori possono essere maggiormente colpiti rispetto ad altri – si pensi al turismo, o alle manifestazioni fieristiche – gli istituti di credito potranno trovarsi con interi portafogli di finanziamenti dedicati ad imprese fortemente colpiti dall'emergenza Covid-19, o comunque appartenenti per almeno il 60% a specifici settori/filiere particolarmente danneggiati. La quota di crediti di minore qualità di questi portafogli, denominata "tranche junior", godrà in questo caso di una maggiore copertura rispetto al normale, che potrà arrivare al 50% in caso di Fondo centrale come unico garante, ovvero aumentare del 20% in presenza di ulteriori garanti.

IL MICROCREDITO BANCARIO DIVIENE PIÙ AMPIO

Il Dl Cura Italia amplia notevolmente le possibilità di intervento dei soggetti autorizzati ad erogare micro-credito di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario, consentendo anche un più facile finanziamento da parte del sistema bancario.

In primis, viene incrementato da 25 mila euro a 40 mila euro il limite massimo dimensionale per le operazioni di finanziamento, previsto alla lettera a) primo comma articolo 111, consentendo quindi maggiori capacità di intervento sulla singola impresa.

Inoltre, qualora gli operatori del microcredito siano a loro volta Pmi, questi ultimi beneficiano – gratui-

tamente – di un'apposita garanzia da parte del Fondo centrale a favore degli istituti di credito ed altri intermediari, i quali intervengano con finanziamenti a propria volta finalizzati alla concessione da parte dell'operatore di microcredito di erogazioni di credito (nei nuovi limiti di cui sopra) in favore delle imprese beneficiarie.

RIFINANZIAMENTI ISMEA PER IMPRESE AGRICOLE E DI PESCA

Altri 80 milioni di euro sono stati assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) affinché possa svolgere i medesimi compiti previsti per il Fondo centrale di garanzia (garanzia e controgaranzia) a favore delle imprese agricole e di pesca, limitatamente a operazioni di finanziamento a medio-lungo termine nonché prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale.

L'elemento chiave del successo degli interventi del Fondo centrale di garanzia previsti dall'articolo 56 sarà la modifica delle istruzioni di vigilanza riguardanti gli accantonamenti, consentendo agli istituti richiedenti la garanzia del Fondo di minimizzare o azzerare questi ultimi, e di erogare anche a prescindere dalle numerose anomalie che si verificheranno in questi mesi.

Solo in questo modo si produrranno effetti moltiplicativi in quanto la liquidità messa in circolo andrà a stimolare la ripresa del circuito dei pagamenti e della catena di fornitura, oggi messa in ginocchio già dal fine mese di marzo.

Medie e grandi imprese

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Da Cdp 3 miliardi per le provviste delle banche destinate a mid-cap

Da Sace in campo una rete di misure per sostenere l'export

PAGINA A CURA DI
Celestina Dominelli

Il decreto cura Italia ha messo in campo nuove misure che vedono in pista Cassa depositi e prestiti, come la prima garanzia pubblica per grandi e medie imprese, che fa perno sull'asse tra ministero dell'Economia, Cdp e banche, ma ha rafforzato strumenti già esistenti come il fondo rotativo 394/1981, gestito da Simest, altra società della galassia del gruppo, che a oggi eroga alle aziende finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione e che dovrebbe dotarsi di una "gamba" ulteriore. Sono due tasselli che diverranno operativi nelle prossime settimane e che si affiancano all'ampia gamma di "munizioni" già predisposte dalla Spa di via Goito per rafforzare il sostegno a tutte le imprese impegnate a fronteggiare l'impatto dell'emergenza da Covid-19.

PLAFOND IMPRESE

Per facilitare l'accesso al credito il gruppo guidato da Fabrizio Palerm

mo ha innanzitutto ampliato lo strumento, attivo dal 2014 e frutto di un accordo con l'Abi (Associazione bancaria italiana), noto come "piattaforma imprese", portando da 1 a 3 miliardi la sua dotazione. Il plafond consente alle banche di reperire risorse a tassi calmierati per favorire la concessione di nuovi finanziamenti alle Pmi e alle mid-cap italiane, in modo da sostenere investimenti e fabbisogno di capitale circolante. Le linee di provvista messe a disposizione dalla Cassa hanno una durata compresa tra tre e 12-15 anni, con obbligo per gli istituti di concedere nuova finanzia alle imprese di durata minima compresa tra uno e dieci anni. Inoltre, se sul finanziamento viene acquisita una garanzia pubblica o equivalente (per esempio, attraverso il Fondo di garanzia per le Pmi gestito dal Mediocredito Centrale o la controllata Sace), il prezzo della provvista può beneficiare di una riduzione ulteriore.

La Sace ha poi previsto ulteriori interventi per 4 miliardi, distribuiti lungo tre plafond, con l'obiettivo di supportare le attività di export e internazionalizzazione. Il primo plafond, da 1,5 miliardi, servirà a rilasciare garanzie fino al 50% al sistema bancario per agevolare l'erogazione di nuovi mutui di breve termine finalizzati al finanziamento del circolante (per esempio, per necessità di materie prime, scorte di magazzino, semilavorati

IL DIFFERIMENTO DELLE RATE DEI MUTUI



Il supporto all'ex zona rossa

Tra le misure messe in campo dal gruppo Cassa depositi e prestiti fin dall'inizio dell'emergenza coronavirus, c'è il differimento delle rate in scadenza nel 2020 per i mutui in essere dei Comuni dell'ex zona rossa, colpiti per primi dall'epidemia da Covid-19. Le rate potranno così essere corrisposte in un periodo di 10 anni, a partire dal 2021. L'intervento riguarda undici amministrazioni distribuite tra Lombardia e Veneto, come definite nell'allegato 1 al decreto della presidenza del Consiglio dei ministri emanato lo scorso 23 febbraio: Bertinico, Casalpuusterlengo, Castelfranco, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'.

ma non solo) in modo da sostenere le aziende in questa congiuntura. Il secondo plafond da 2 miliardi consentirà, invece, di mettere in pista coperture assicurative per nuove linee di credito a sostegno di grandi buyer esteri affinché incrementino l'acquisto di merci e servizi italiani soprattutto nel settore oil&gas, macchinari e meccanica, infrastrutture, alimentare ed energetico. Il terzo, infine, con una dote di 500 milioni, dovrà assicurare il rilancio delle esportazioni di beni e servizi verso altre aree a elevato potenziale di domanda per il made in Italy come America Latina, Africa e Medio Oriente.

MORATORIE E DILAZIONI

Sace ha poi deciso, in modo complementare al sistema bancario, di concedere una moratoria fino a 12 mesi sui finanziamenti a medio-lungo termine garantiti, in linea con le misure promosse dall'Abi o dai singoli istituti bancari. Tale iniziativa sarà estendibile a tutte le imprese del territorio nazionale che siano state danneggiate direttamente o indirettamente dall'emergenza. Sono state poi previste anche dilazioni di pagamento per le aziende clienti di Sace Fct, il "braccio" specializzato nelle operazioni di factoring: le imprese interessate, che hanno subito danni diretti o indiretti dalla pandemia, avranno la possibilità di beneficiare di una estensione fino a 6 mesi dei termini di dila-

zioni accordati in precedenza.

Un aiuto analogo è stato poi messo in campo anche dall'altra controllata della Sace, Sace Bt, che si occupa di assicurazione dei crediti a breve termine, di cauzioni e di protezione dei rischi della costruzione. Per i rami cauzioni, costruzioni e rami elementari, verranno infatti sospese tutte le scadenze previste in polizza fino al prossimo 30 aprile relative al pagamento premi. E, sempre fino al 30 aprile, Sace Bt sospenderà momentaneamente tutte le azioni per il recupero del pagamento dei premi fino alla stessa data. Per il ramo credito, invece, saranno sospese tutte le scadenze tra il 21 febbraio e il 30 aprile per pagamento dei premi e dei diritti di istruttoria, come pure per la trasmissione delle notifiche di fatturato.

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Ulteriori iniziative riguardano, infine, il capitolo dei finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione (si veda un altro articolo a pagina 8). Su questo versante, è stato messo in campo un duplice intervento che, da un lato, ha portato a rifinanziare e a potenziare, come detto, il fondo 394 gestito da Simest per conto del ministero degli Affari esteri, e, dall'altro, ha fissato una moratoria sugli stessi finanziamenti agevolati a favore delle aziende colpite dall'emergenza Covid-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Garanzie. Il decreto cura Italia prevede che Sace e Simest sostengano le Regioni nell'acquisto dall'estero di beni necessari a contrastare la pandemia

Garanzia pubblica per i fornitori di presidi sanitari

È un parziale cambio di pelle che consente a Sace-Simest, il polo per l'export e l'internazionalizzazione del gruppo Cassa depositi e prestiti, di scendere in campo nell'emergenza sanitaria al fianco delle Regioni e, in particolare, sul fronte più caldo del contrasto all'epidemia da Covid-19: il reperimento di beni (dai dispositivi medici agli strumenti di protezione individuale e diagnostici), indispensabili per gestire il diffondersi della pandemia.

A rendere possibile questa alleanza è il decreto cura Italia che amplia il raggio d'azione della controllata di Cdp «limitatamente al periodo di stato di emergenza» e fermo restando l'operatività di sostegno all'esportazione, che resta il core business della Sace. L'arti-

colo 59 del Dl permette così alla società guidata da Pierfrancesco Latini di autorizzare il rilascio di garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e con il beneficio della garanzia dello Stato, a fornitori esteri per la vendita alla Regioni di beni collegati appunto alla gestione dell'emergenza provocata dal Sars-CoV-2.

La norma prevede altresì la possibilità che le garanzie e le assicurazioni siano rilasciate anche a banche nazionali e estere, come pure a operatori finanziari italiani o internazionali, quando rispettino, chiarisce il decreto, «adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività» per crediti concessi sotto ogni forma e destinatio ovviamente al finanziamento di tali

attività o comunque connesse o strumentali rispetto alle stesse. Spetterà, poi, alla Sace definire le modalità operative di questa ulteriore gamma di interventi in base alle proprie regole di governo e, sottolinea ancora l'articolo 59, «nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato».

L'obiettivo della norma è chiaro: facilitare le operazioni di acquisto in cui sono impegnate le

NUOVA MISSION

La copertura per facilitare il reperimento e l'acquisto di dispositivi sanitari e medicine

Regioni in questo momento, offrendo ai governatori capacità aggiuntiva di credito e liquidità immediata. E, per farlo, Sace potrà sfruttare un duplice binario, diretto o intermedio, offrendo le proprie coperture assicurative ai fornitori esteri o, in alternativa, a banche o altri intermediari creditizi. L'intervento di Sace punta così a fare in modo che le Regioni ottengano risorse finanziarie immediate, dilazioni di pagamento, e, soprattutto, ricevano la merce nel minor tempo possibile.

La modifica normativa, che non comporta alcun impatto per le casse pubbliche, dovrà quindi servire ad agevolare il soddisfacimento delle richieste dei fornitori esteri, chiamati ad approvvigionare Regioni, Protezione civile o soggetti

che agiscono per loro conto, perché, senza la "copertura" della Sace, non sarebbero disposti a reperire sul mercato le forniture essenziali sollecitate dai governatori.

Per rendere immediatamente operativo il nuovo strumento, Sace ha poi predisposto una linea telefonica dedicata e una casella di posta elettronica (emergenza.regioni@sace.it), in modo da cominciare a vagliare il fabbisogno proveniente dal territorio e intervenire presso le controparti (fornitori, banche o intermediari) con le necessarie garanzie al fine di velocizzare le operazioni di rifornimento e di consegna dei beni, anche non medicali, indispensabili per far fronte all'attuale fase emergenziale legata alla pandemia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le garanzie

AIUTI DI STATO E RIASSICURAZIONE

Potenziale da 200 miliardi Il Governo cerca le coperture

Si lavora con Cdp e Abi per accelerare il più possibile l'attuazione del meccanismo

Laura Serafini

■ Un sistema di garanzie del valore di almeno 200 miliardi. È quanto sta studiando il Governo in queste ore per cercare di tenere in vita il tessuto imprenditoriale italiano. Non è uno dei temi di discussione: è il tema per eccellenza, per contrastare il rischio di un tracollo dell'economia nazionale, ed è urgentissimo affrontarlo.

Garantire liquidità alle imprese in questa fase è essenziale: gli altri Paesi europei hanno già messo in campo strumenti analoghi e anche più potenti e la mancanza di strumenti operativi e imponenti in Italia sta già creando le prime asimmetrie competitive. Se ne accorgono legali e consulenti che assistono imprese che hanno un presenza sui mercati internazionali. La questione è urgente, ma ancora una volta l'Italia si distingue per la lentezza della burocrazia e la farraginosità delle leggi che rendono non applicabili le norme già approvate. Perché il punto è questo: il nuovo decreto di aprile non servirà per mettere a punto nuove misure, ma solo per trovare la copertura finanziaria a strumenti che dovrebbero essere già operativi. Si tratta di risorse per 5-10 miliardi in grado di supportare garanzie fino a 200 miliardi.

Il decreto cura Italia prevede già due canali per attivare le garanzie, attraverso gli articoli 57 e il 49, ma entrambi necessitano di decreti attuativi che, se si procedesse con i tempi standard, potrebbero richiedere mesi prima di essere emanati. Una prospettiva inaccettabile ora.

L'articolo 57 del cura Italia introduce il meccanismo di riassicurazione: esso fa perno su uno stanziamento pubblico di 500 milioni, lo Stato fornisce una garanzia a Cdp che a sua volta garantisce le banche a favore delle imprese, medie e grandi, con un effetto leva fino a 10 miliardi. Per essere operativo questo articolo necessita di un decreto attuativo.

Poi c'è l'articolo 49, il cui comma 9 è stato inserito all'ultimo momento per avvalersi della deroga alle norme sugli aiuti di Stato adottata nei giorni scorsi dalla Commissione europea. Esso recepisce l'innalzamento del livello massimo delle garanzie pubbliche al 90% (rispetto all'80% attuale) e le nuove regole più morbide sugli aiuti di Stato. Il meccanismo delle garanzie serve agli istituti per evitare di dover disporre nuovi accantonamenti su crediti erogati a un sistema di imprese in crisi temporanea di liquidità (per lo stop delle attività) e di dover classificare i crediti come deteriorati.

L'articolo 49 può dare più forza al sistema di garanzie per moratorie e rinegoziazioni previsto dal cura Italia per le Pmi, al momento blande: la copertura pubblica vale solo sul 33% del singolo prestito e la garanzia è secondaria (può essere escussa solo se al termine di una sospensione delle rate non riprendono i pagamenti).

Anche l'articolo 49 necessita di un decreto attuativo. Lo stato dell'arte è

che al momento è tutto fermo, tranne le garanzie veicolate dal Fondo per le Pmi che sono già operative.

L'ideale sarebbe emanare uno o più decreti per attuare e rendere sinergiche le previsioni degli articoli 57 e 49. Il comma 9 prevede che possano essere fornite garanzie dirette dallo Stato, anche per concedere mutui a tasso agevolato. Il punto è che per accelerare al massimo il processo risulta più semplice avvalersi del ruolo della Cassa depositi e prestiti, che tra l'altro ha anche la struttura con il know-how necessario per gestire questi strumenti complessi. Oggi la Cdp può assicurare prestiti bancari fino all'80% del valore. Se si riuscisse a traslare in un decreto l'innalzamento al 90%, come previsto dal comma 9, si potrebbe poi utilizzare lo schema dell'articolo 57 in questo modo: rifinanziare (e questo potrà essere fatto solo col decreto di aprile) il fondo da 500 milioni portandolo a 5-10 miliardi, elevare le garanzie fino al 90% e poi avvalersi della farsa dei protocolli già esistenti tra Abi e Cdp per stabilire come le relazioni tra banche e Cdp debbano funzionare.

Una proposta in questo senso è stata fatta dall'Associazione bancaria nei giorni scorsi. Così il sistema potrebbe decollare rapidamente. Resta, però, un altro aspetto non secondario da risolvere: l'articolo 57 stabilisce che debba essere un decreto interministeriale Sviluppo economico-Economia a individuare quali categorie di imprese possono essere ammesse alle garanzie. In un contesto come quello l'emergenza Covid-19, come si fa a stabilire chi può essere incluso e chi resta fuori? Nei giorni scorsi, ad esempio, i concessionari auto aveva-

no fatto appello al Governo per essere ammessi. Un criterio potrebbe essere quello annunciato dal governo francese e che vale anche per il sistema bancario: le aziende che continuano a distribuire i dividendi non dovrebbero poter beneficiare del supporto pubblico, nemmeno per avere un sostegno temporaneo sulla liquidità.

E ancora: il Dl cura Italia individua come abilitati ad avvalersi delle garanzie le banche e gli altri soggetti autorizzati, identificando solo istituti di credito e intermediari finanziari ma lasciando fuori interi settori che oggi garantiscono liquidità all'economia. Dai veicoli che hanno acquistato Npl da banche ai fondi di investimento che hanno sottoscritto bond di medie imprese ai fondi immobiliari che sostengono finanziariamente una larga parte del comparto in Italia.

Nelle more di queste scelte, la Cassa depositi e prestiti sta cercando di anticipare operazioni a sostegno della liquidità. È in programma un consiglio di amministrazione questa settimana: il management vorrebbe portare all'approvazione misure per consentire l'erogazione diretta di finanziamenti alle imprese anche di media dimensione. Oggi la società, attraverso la gestione separata alla quale fa capo la raccolta postale, può dare prestiti alle imprese con merito di credito adeguato, ma solo per importi superiori a 25 milioni di euro. L'operazione allo studio prevede di abbassare quella soglia a prestiti di dimensioni minori (dell'entità di alcuni milioni di euro) per ampliare la platea dei soggetti finanziabili e fornire liquidità al tessuto imprenditoriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRODOTTI IN VETRINA



SMART24 LAVORO Piattaforma digitale

Smart24 Lavoro è la piattaforma digitale che rende più facile l'attività quotidiana del consulente del lavoro, del manager d'impresa e degli esperti in materia di lavoro, mettendo a disposizione le notizie e gli approfondimenti del Gruppo 24 Ore, la contrattazione collettiva, le sintesi operative, i riferimenti di legge, prassi e giurisprudenza, i fogli di calcolo, il gestionale Ateco. www.smart24lavoro.com



SMART24 LEX Ricerca giuridica

Smart24 Lex coniuga la ricchezza di una banca dati autorevole, completa e facile da usare con un sistema di aggiornamento quotidiano di sentenze, approfondimenti e con le notizie del Sole 24 Ore e del Quotidiano del Diritto, sempre come vuoi, quando vuoi. www.smart24lex.com

SU RADIO 24



RADIO 24 Focus Economia

In onda dal lunedì al venerdì alle 17.00 fino alle 18.30 Focus economia è il programma quotidiano di Sebastiano Barisoni dedicato all'approfondimento dei temi dell'attualità dell'economia e della finanza, realizzato con i protagonisti della giornata economico finanziaria e il contributo di giornalisti e analisti del Sole 24 Ore.

Focus. Gli approfondimenti degli esperti del Sole

Una bussola per orientarsi tra mille norme

► Continua da pagina 1

■ Si tratta di misure volte a iniettare liquidità nel sistema. In vari modi: alcuni destinati alla platea delle piccole e medie imprese, altri alle realtà di maggiori dimensioni. A sostegno è stata mobilitata anche la Cassa depositi e prestiti, con interventi che sono da incrociare con i protocolli già previsti dall'Abi prima dell'emergenza legata alla pandemia in atto.

Quest'ultima avrà certamente ripercussioni anche sui bilanci 2019, che sono in fase di approvazione. Non c'è stato un impatto sulla loro chiusura, ma occorre tenere conto dell'emergenza già nel-

la nota informativa che accompagna i bilanci, perché si tratta di fatti rilevanti accaduti dopo la chiusura e destinati comunque ad avere conseguenze in futuro. Bisogna anche tenere conto delle norme introdotte dal recente Codice della crisi d'impresa

CONTRATTI

2 Un altro fronte caldo è quello dei contratti: normalmente il Codice civile "punisce" la parte che si dimostra inadempiente, con una formulazione che ammette la sopravvenuta impossibilità di una prestazione solamente in casi davvero eccezionali. Ma, di

fronte alla pandemia, il Dl Cura Italia ha temperato questo criterio, stabilendo che l'eventuale inadempimento debba essere valutato dal giudice caso per caso. La norma, però, s'incrocia con altre disposizioni introdotte per l'emergenza coronavirus e questo sta creando qualche incertezza, in via di risoluzione anche grazie a interpretazioni qualificate.

GIUSTIZIA

3 Molto vasto è il fronte giudiziario. Come è apparso immediatamente chiaro sin dai primi giorni di limitazione della mobilità personale con le proteste degli

avvocati e le rivolte nelle carceri, era necessaria una moratoria, che poi è arrivata. Ma si inserisce in procedure che comunque creano dubbi e rischi di scoperta di alcuni aspetti. Questo vale su tutti e tre i fronti: civile, penale e amministrativo.

Quanto a quest'ultimo, è stabilito un generale congelamento dei termini, che tocca anche l'iter di tantissimi procedimenti burocratici praticamente in tutti i campi delle vite di cittadini, imprese e professionisti.

Per le imprese, poi, ci sono impatti sui concordati e sui piani di ristrutturazione dei debiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Credito**LA TENUTA DEL SISTEMA**

Sulla moratoria l'Abi chiede garanzie per ridurre il rischio

Ora 1,5 miliardi al Fondo Pmi. Appello Mcc alle imprese per farli utilizzare

Laura Serafini

Il decreto Cura Italia inizia in questi giorni il percorso di conversione in legge, ma nel frattempo in alcune parti (quelle che non necessitano di decreto attuativo) rappresenta uno strumento operativo già entrato in vigore. In particolare misure come il rifinanziamento del Fondo per le Pmi, con 1,5 miliardi, e la dotazione da 1,7 miliardi per estendere le garanzie sui prestiti bancari per consentire la sospensione di rate e la rinegoziazione dei prestiti.

«È fondamentale che l'iniziativa per accedere allo scudo del Fondo sia assunta dalle imprese - raccomanda Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Mcc il quale gestisce il Fondo per le Pmi. - Le novità introdotte dal decreto cura Italia sono importanti. Una su tutte: un'impresa con un prestito non garantito dal Fondo, purché in bonis, può chiedere al proprio istituto di rinegoziarlo. In base alle nuove norme può ottenere anche nuova finanza pari al 10% del credito esistente. Una volta entrato sotto lo scudo della garanzia la banca ottiene un beneficio in termini di riduzione di assorbimento patri-

moniale e di rischio di credito, il cui ammontare scende dal 100% al 20% del valore del finanziamento. Il risultato è che il nuovo credito è garantito e il cliente ottiene il 10% di nuova finanza».

L'appello di Mattarella è importante perché i margini di manovra forniti al fondo con la nuova dotazione sono importanti e rischiano, invece, di essere sottoutilizzati perché talvolta alcune banche preferiscono mantenere lo status quo invece di agevolare l'accesso a questi strumenti, di cui tra l'altro si troverebbero poi a beneficiare anche loro. La dotazione di 1,5 miliardi consente al Fondo di garantire operazioni fino a 18 miliardi di euro.

Le modalità per ottenere liquidità fornite alle imprese sono varie. Le aperture di credito a revoca possono essere stabilizzate e la scadenza può essere allungata fino a 12-18 mesi; la possibilità di revoca viene comunque sospesa fino al 30 settembre. Per quanto riguarda i finanziamenti a scadenza questa può essere prorogata fino al 30 settembre.

Altro aspetto importante: nel caso di prestiti accordati e che sono stati utilizzati solo in parte da un'azienda entrata in temporanea crisi di liquidità, la garanzia consente di poter utilizzare tutto l'importo accordato.

Per accedere alle garanzie il credito deve essere in bonis: il pagamento delle rate, dunque, deve essere stato regolare prima che iniziasse lo shutdown legato al coronavirus. Una volta entrato sotto lo scudo del fondo ci sono però at-

LA RACCOMANDAZIONE DEL GESTORE**Prendere l'iniziativa**

Per Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Mcc (che gestisce il Fondo di garanzia per le Pmi), è fondamentale che le imprese si attivino, per evitare che le risorse restino inutilizzate

nuanti: il decreto prevede che per nove mesi il Fondo non esegua verifiche sull'andamento credito, ma soltanto sul valore economico finanziario. Questo vuol dire che se ci sono condizioni pregiudizievoli perché l'impresa è in difficoltà e non è riuscita a pagare una rata, il Fondo non ne tiene conto nell'attribuzione del rating e dunque ai fini del mantenimento della garanzia.

Come accennato in precedenza, il decreto cura Italia inizia in questi giorni il percorso di conversione e gli emendamenti messi a punto da maggioranza e opposizione sono oltre mille. Tra questi ci sono anche alcuni miglioramenti suggeriti dal-

l'Associazione bancaria in una memoria depositata in Senato nei giorni scorsi. Le misure sinora descritte sono previste per le piccole e medie imprese, ma uno degli obiettivi è quello di ampliarne al portata a imprese di dimensioni superiori, le cosiddette "mid cap" che hanno fino a 499 dipendenti. Oggi queste possono beneficiare delle garanzie del Fondo solo in caso di finanziamenti di portafoglio, quindi operazioni per un pool di imprese, e nel caso in cui il prestito è utilizzato per il 60% per nuovi investimenti. La priorità adesso, invece, è assicurare la liquidità per mantenere in vita l'impresa.

Gli altri correttivi chiesti dall'Abi riguardano in particolare l'efficacia delle garanzie.

A proposito delle moratorie sui prestiti previste dall'articolo 56 del decreto, l'associazione chiede che «la garanzia rilasciata dalla banca sia riconosciuta come strumento di mitigazione del rischio di credito secondo le attuali regole europee in materia di requisiti minimi di capitale delle banche, consentendo quindi a queste ultime di ponderare a zero il relativo rischio dei finanziamenti garantiti. Per questo occorre prevedere che la garanzia sia a prima richiesta e non sussidiaria come attualmente previsto. Tale garanzia dovrebbe coprire le perdite per capitale e interessi e altri costi accessori».

Questo è un punto cruciale: le garanzie ora previste non scattano subito, ma solo dopo un periodo di 18 mesi qualora il pagamento del prestito non riprenda a valle della moratoria e sia necessario ricorrere alla procedura esecutiva. Dunque la ga-

ranzia è meno efficace nel ridurre gli accantonamenti patrimoniali. Altro aspetto importante, sul quale è stato serrato il confronto tra banche e governo durante la stesura del decreto, è la copertura delle garanzie.

«In coerenza con i maggiori margini di flessibilità accordati a livello europeo - aggiunge Abi - la quota garantita deve essere elevata dall'attuale 33 ad almeno il 50% del valore del prestito».

E ancora, sempre per potenziare l'effetto delle garanzie, si chiede di «introdurre una norma che preveda in modo opzionale la possibilità per la banca di utilizzare la tecnica della garanzia di portafoglio con una garanzia rilasciata dalla sezione del Fondo sulle prime perdite relative all'ammontare complessivo dei crediti coperti dalla garanzia».

Infine si chiede che siano semplificate ulteriormente le modalità di accesso alle garanzie «soprattutto in relazione alle operazioni di finanziamento di minore dimensione. In questa logica, si propone l'estensione della procedura facilitata senza valutazione del merito di credito per le domande di garanzie relative a finanziamenti fino a 100 mila euro (dagli attuali 25 mila euro)».

Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha già fatto presente che non saranno recepiti gli emendamenti che aumentano il fabbisogno finanziario del decreto, ma soltanto i miglioramenti tecnici. Da questo punto di vista molte delle modifiche proposte dall'Associazione bancaria hanno possibilità di essere accolte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proposta. Si potrebbe riprogettare e potenziare la Gacs che si è già rivelata efficace per i crediti deteriorati delle banche italiane

Un'arma per evitare un'altra ondata di Npl

► Continua da pagina 1

Si può dunque temere una nuova stagione di Npl (*Non performing loan*, credito deteriorato) per il sistema? Non è da escludere che una parte importante dei crediti erogati dopo il decreto di apertura dell'emergenza assumerà prima o poi tutte le caratteristiche del credito deteriorato, a fronte peraltro di condizioni del debitore sottostante di modesta patrimonializzazione, in conseguenza delle rilevanti perdite 2020 in arrivo.

Non va dimenticato che la crisi, questa volta, produrrà effetti finanziari indotti ma nasce da una mancanza di fatturati e dunque

di ricavi nei bilanci aziendali, dovuta a problemi sanitari. I provvedimenti sugli ammortizzatori sociali possono alleviare la sofferenza economica nel breve periodo, ma non riusciranno a impedire un rilevante impatto in termini di perdite di esercizio, che certamente aumenteranno i casi di patrimonio negativo o comunque irrisorio.

Per risolvere questi problemi, si potrebbe riprogettare e potenziare la garanzia Gacs, già operante con successo per gli Npl delle banche italiane, rendendo eligibili alla garanzia tutti i crediti erogati dopo il 31 gennaio 2020 a fronte dei quali

le banche abbiano previamente proceduto a sterilizzare il credito rispetto al debitore attraverso la sua conversione in strumento finanziario partecipativo (Sfp). Questi ultimi potrebbero essere distinti tra strumenti non rimborsabili e rimborsabili, con scadenze e regolamenti standard, stabiliti con decreto del Mef.

Questo intervento consentirebbe alle imprese di neutralizzare le perdite - gli Sfp, infatti, sono una posta di patrimonio netto - ed alle banche di disporre di questi crediti, immettendoli sul mercato. La cartolarizzazione dei crediti legati al Covid-19, se assistita da Gacs,

garantirebbe un sicuro mercato per le tranche senior (rimborsabili) tra gli operatori tradizionalmente attivi in questo settore. Le tranche junior potrebbero invece costituire appannaggio di operatori specializzati quali Cassa di depositi e prestiti, fondazioni bancarie ed altre istituzioni finanziarie, come asset class a maggior rischio, ed in una seconda fase acquisiti dallo Stato definitivamente. Si potrebbe infine aumentare il beneficio fiscale previsto dall'articolo 55 del Dl Cura Italia relativo alla monetizzazione delle Dta bancarie, portandolo dal 20% attuale ad una percentuale più elevata per questi

crediti convertiti in Sfp.

Se si prendesse questa direzione, comunicandolo chiaramente al sistema bancario, il problema in arrivo troverebbe già una soluzione *win-win*: patrimonializzare le imprese, consentire maggior credito bancario ed evitare di inquinare nuovamente i bilanci delle banche italiane con Npl. Queste ultime, sul tema specifico, non solo saprebbero come fare, ma beneficerebbero dei relativi vantaggi, che si tradurrebbero in una ripresa dei corsi azionari, e dunque in una difesa del nostro sistema bancario da attacchi esterni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli aiuti fiscali

SU OPZIONE

Il credito d'imposta su Dta subito spendibile in F24

Sono monetizzabili le imposte teoriche su perdite ed eccedenze Ace

PAGINA A CURA DI
Luca Gaiani

Imposte anticipate su perdite fiscali ed eccedenze di Ace convertibili in crediti di imposta, ma solo entro il 20% dei crediti ceduti.

L'articolo 55 del Dl Cura Italia 18/20, consente alle imprese che cedono crediti scaduti da oltre 90 giorni di monetizzare le imposte anticipate teoriche riferite a perdite e deduzioni Ace.

La conversione richiede l'opzione per il regime del Dl 59/16 con il pagamento di un canone annuo dell'1,5 per cento. La norma non riguarda le società in dissesto o insolventi.

CONVERSIONE DI IMPOSTE

L'articolo 55 del Dl 18/20 riprende e sostituisce una agevolazione introdotta, per sostenere le imprese meridionali, dal Dl 34/19 (e di cui non si conosce la sorte).

Si stabilisce la possibilità di monetizzare (attraverso la conversione in crediti di imposta) le imposte anticipate (Dta) corrispon-

denti a talune posizioni fiscali (perdite e Ace) in presenza di cessione a titolo oneroso di crediti (commerciali o finanziari) verso debitori inadempienti effettuata entro il 31 dicembre 2020.

La conversione può attuarsi per un imponibile massimo pari al 20% del valore nominale dei crediti (da considerare fino a 2 miliardi).

È bene precisare, dato che la formulazione normativa è oscura, che la cessione dei crediti è una mera condizione per attuare la conversione, ma nulla ha a che vedere con le posizioni fiscali che generano le Dta convertibili (salvo stabilirne un tetto massimo).

Le perdite e l'Ace, cioè, sono deduzioni maturate a priori ed indipendentemente dalla cessione, la quale potrà produrre, o meno, ulteriori perdite fiscalmente deducibili.

In presenza, entro il 31 dicembre 2020, di cessione di crediti (pro soluto oppure pro solvendo, non essendo ciò precisato dalla norma), il cui mancato pagamento si è protratto per oltre 90 giorni dalla scadenza, l'impresa cedente, qualora sia titolare di perdite fiscali e/o eccedenze di Ace ancora non dedotte e riportate a nuovo, può scegliere se convertire da subito il risparmio fiscale da essi potenzialmente derivante (24% del loro ammontare) in crediti di imposta, oppure se mantenerle e dedurle dagli imponibili futuri. Il credito si utilizza in F24 senza limite di importo o può ceder-

COME SI CALCOLA L'AGEVOLAZIONE

Alfa Spa ha in essere crediti verso clienti scaduti da oltre 90 giorni per un ammontare di 1,8 milioni di euro

Alfa Spa cede a una società specializzata, nel mese di maggio 2020, i crediti di cui sopra 1,2 milioni di euro, con clausola pro soluto che giustifica la cancellazione dei crediti dal bilancio ai sensi del principio Oic 15

Alfa Spa, nella dichiarazione Redditi 2019 riferita al 2018 (ultima dichiarazione presentata alla data di stipula della cessione), evidenziava:

(a) perdite fiscali riportate a nuovo per 300mila euro

(b) eccedenze di Ace non utilizzata e riportata a nuovo per 150mila euro
Nel bilancio al 31.12.2018 Alfa ha iscritto imposte anticipate per $(450.000 \times 24\%) = 108.000$

Importo massimo di imposte anticipate trasformabili in crediti di imposta: $[(1.800.000 \times 20\%) \times 24\%] = \text{euro } 86.400$

Alfa Spa trasforma in credito di imposta le Dta riferite a perdite fiscali per 300.000 euro oltre a deduzioni Ace per 60.000 euro: $[(300.000 + 60.000) \times 24\%] = 86.400 \text{ euro}$

Nel mod. Redditi 2020 Alfa potrà utilizzare:

(a) perdite fiscali pari a zero

(b) eccedenza di Ace pari a $(150.000 - 60.000) = 90.000$

In contabilità 2020, Alfa Spa cancella il credito dal bilancio e realizza una perdita su crediti di 600.000 euro ai sensi dell'articolo 101, comma 5, ultimo periodo Tuir

dersi in base all'articolo 43-bis e dell'articolo 43-ter del Dpr 602/730 essere chiesto a rimborso.

IL LIMITE DEL 20%

La conversione è consentita per un imponibile non superiore al 20% del valore nominale del credito ce-

duto. È irrilevante a questi fini il prezzo di cessione (che potrà essere anche molto inferiore al nominale).

La Dta trasformabile (anche se non iscritta in bilancio) sarà a sua volta pari al 24% (per società con aliquota Ires ordinaria e senza addizionali) dell'imponibile (cioè della

perdita o della deduzione Ace) calcolato entro il limite del 20% (si veda l'esempio in pagina).

Ai fini di determinare le Dta riferite alle perdite fiscali non si tiene conto del limite previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 Tuir (soggetti che fruiscono di regimi di esenzione).

La conversione richiede l'opzione per il particolare regime del Dl 59/2016 e il pagamento del canone annuo ivi previsto (si veda l'altro pezzo).

Qualora le posizioni che generano Dta siano superiori all'importo convertibile, l'impresa sarà libera di scegliere a quale delle due imputare la conversione (solo perdite, solo Ace, in parte perdite e in parte Ace).

L'efficacia della conversione in credito di imposta si ha dalla data della cessione dei crediti, anche se non è chiaro come il contribuente possa comunicare, già a quel momento, la scelta di convertire le Dta in credito di imposta.

Non tutti i contribuenti che cedono crediti devono convertire le Dta trattandosi chiaramente di una facoltà. Neppure è chiaro se la conversione sia limitata ai crediti ceduti dall'entrata in vigore del Dl o già dal 1° gennaio scorso.

Già dalla data della cessione, se si sceglie di convertire le Dta, si potrà cominciare ad effettuare la compensazione in F24 (a oggi manca il codice tributo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La conversione. Il provvedimento è particolarmente complesso da applicare

Chi aderisce paga un canone annuo dell'1,5%

La conversione in crediti di imposta delle Dta su perdite e Ace richiede l'opzione per il complesso regime dell'articolo 11 del Dl 59/16.

Entro la fine del corrente anno, le imprese interessate devono optare per il regime, il quale, per le Dta a fronte delle quali non si sono versate imposte, comporta il pagamento di un canone annuo dell'1,5 per cento.

L'incentivo che il legislatore ha inteso fornire alle imprese in carenza di liquidità a seguito dei provvedimenti finalizzati al contenimento della diffusione del virus Covid-19, attraverso la monetizzazione di Dta su perdite e Ace, si presenta particolarmente complesso da applicare, anche a seguito di un richiamo generico a una norma prevista per precedenti provvedimenti di conver-

sione e non più aggiornata.

Il comma 3 dell'articolo 55 del Dl 18/20 stabilisce infatti che la trasformazione delle Dta (oltre che condizionata alla cessione di crediti e al limite del 20% del valore nominale di questi ultimi) richiede obbligatoriamente l'opzione disciplinata dall'articolo 11 comma 1 del Dl 59/16.

Quest'ultima disposizione, nata per far fronte a una censura della Commissione europea, stabiliva che per poter convertire in crediti di imposta le Dta a fronte delle quali non si erano versati tributi (come appunto è il caso di quelle derivanti da perdite fiscali e Ace) - le cosiddette Dta di tipo 2 - occorreva richiedere ai contribuenti il pagamento di un canone.

Il canone, che era previsto dal 2016 e fino all'esercizio 2030, si

calcolava nella misura dell'1,5% annuo della sommatoria di due elementi:

1 la differenza tra le Dta convertibili iscritte in bilancio alla fine di ciascun esercizio e quelle che risultavano iscritte al 31 dicembre 2007; 2 il credito di imposta risultante dalla trasformazione delle Dta. Il canone era deducibile ai fini Ires e Irap nell'esercizio di pagamento.

La relazione tecnica al decreto Cura Italia stima entrate derivanti da questo canone già per il 2020 (anche se la norma afferma che l'opzione ha effetto dall'esercizio successivo a quello in cui è esercitata) e, per importi decrescenti, fino al 2031.

I richiami alla normativa precedente rendono però arduo comprendere quali elementi considerare nei vari esercizi.

Il comma 3 dell'articolo 55 stabilisce che nel calcolo si devono computare "anche" le Dta trasformabili ai sensi della attuale disposizione (che, come detto, non richiedono l'iscrizione in bilancio a differenza di quanto era invece previsto in precedenza), nonché il credito di imposta derivante dalla conversione.

La relazione illustrativa aggiunge (in modo del tutto oscuro, per la verità) che l'opzione comporta il cumulo delle Dta trasformabili e di quelle trasformate ai sensi della nuova agevolazione nell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al citato articolo 11.

Non è però indicato se si debbano considerare anche le Dta già in passato convertibili e con riferimento a quale bilancio si debba eseguire il calcolo.

Sul punto è dunque indispensabile un intervento urgente da parte delle Entrate che consenta ai contribuenti di comprendere quale sia il costo effettivo della citata opzione e se dunque la conversione delle Dta sia effettivamente conveniente.

Dovrà inoltre essere aggiornato il provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 22 luglio 2016 che regolava le modalità di opzione in base al Dl 59/2016.

Il credito di imposta che deriva dalla trasformazione delle Dta, utilizzabile in F24 già dalla data della cessione dei crediti che ne costituisce condizione, andrà indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre a formare l'imponibile Ires né il valore della produzione ai fini Irap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli scambi con l'estero

INTERNAZIONALIZZAZIONE E ATTRAZIONE

Per rilanciare il made in Italy prima dote da 150 milioni

Creto un fondo di promozione integrata: si parte con una campagna di comunicazione

PAGINA A CURA DI
Carmine Fotina

Una campagna a difesa e per la promozione del made in Italy è al momento al centro degli strumenti messi in campo per il sostegno all'export. Interventi aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel cura Italia potrebbero arrivare poi con il decreto in programma ad aprile.

Intanto, attingendo alle risorse già esistenti in capo all'agenzia Ice per il commercio estero, è stato creato un Fondo per la promozione integrata nello stato di previsione del ministero degli Affari esteri, con dotazione di 150 milioni per il 2020, che ha quattro destinazioni. Ora sarà fatto un decreto di ripartizione ministero degli Esteri-ministero dell'Economia. Il primo obiettivo è proprio la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione, che sarà coordinata dall'Ice. La norma cita in primo luogo l'agroalimentare, facendo poi riferimento agli altri settori colpiti dall'emergenza economica derivante dall'epidemia. L'input politico sembra essere dunque quello di mettere in prima fila l'agrofood, anche se inevitabilmente si guarderà con attenzione anche ad altri settori forti delle

esportazioni italiane come la meccanica, la moda, la chimica-farmaceutica, l'hi-tech.

Per la realizzazione della campagna si potrà derogare dall'obbligo di gare pubbliche e utilizzare la procedura negoziata. Ragionevolmente si dovrebbe partire dopo l'estate, quando si spera che l'emergenza sarà rientrata e si potrà tornare a proporre il made in Italy su vasta scala, toccando potenzialmente una ventina di paesi target tra i mercati tradizionali di sbocco e quelli emergenti.

Il fondo servirà anche al potenziamento delle attività di promozione del sistema paese realizzate all'estero dal ministero degli Affari esteri, attraverso la stipula di convenzioni, al cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche. Sarà possibile, infine, concedere cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti agevolati del fondo rotativo Simest, tutto entro i limiti del regime "de minimis" sugli aiuti di Stato.

Le misure inserite nel decreto Italia, anche per la necessità di ripartire la dote finanziaria tra tutte le proposte dei vari ministeri, sono apparse comunque solo una prima e molto parziale risposta ai contraccolpi sull'export già evidenti per l'epidemia da Covid19. Un'ipotesi proposta, in alcune bozze, prevedeva ad esempio la copertura del Fondo per la promozione integrata in più anni e non limitata al 2020. Ed era stata anche ipotizzata una norma per estendere l'attuale credito di imposta per la partecipazione alle fiere anche ai casi di manifestazioni annullate. Così come si era valutato di prevedere un ristoro diretto alle imprese eventualmente costrette a pagare penali applicate dai committenti esteri per forniture mancate o comunque ritardate. Tutte misure che a questo punto bisognerà capire se potranno essere recuperate nel decreto legge in programma ad aprile o in ulteriori provvedimenti.

Nel frattempo l'Ice ha preparato un nuovo catalogo di servizi alle imprese, che entrerà in vigore il 1° aprile, con 20 servizi gratuiti riferiti all'approccio e alla conoscenza dei mercati esteri e otto servizi personalizzati a maggior valore aggiunto, a pagamento. Tra questi ultimi, tuttavia, se l'impresa ha meno di 100 dipendenti, sono gratuiti i servizi per ricerca clienti e partner esteri; ricerca di investitori esteri; utilizzo di strutture Ice (per tre giorni all'anno).

IL FONDO PER LA PROMOZIONE INTEGRATA



La dotazione

Il Fondo per la promozione integrata è nello stato di previsione del ministero degli Affari esteri con una dotazione di 150 milioni per il 2020.

La campagna di comunicazione

Il primo obiettivo del fondo è la realizzazione di una campagna di comunicazione, coordinata dall'Ice. Per aiutare l'agroalimentare in primis, poi meccanica, moda, chimica-farmaceutica e hi-tech.

Quando

Si dovrebbe partire dopo l'estate, quando l'emergenza si spera sia rientrata e si potrà tornare a proporre il made in Italy su vasta scala.

Dove

Si toccheranno potenzialmente una ventina di paesi target.

Le altre iniziative

Potenziamento attività di promozione Mae del sistema paese; cofinanziamenti.

Capitali stranieri. Il Dl cura Italia punta sui contratti di sviluppo. Dote di 400 milioni

Una leva per investimenti esteri

L'altra faccia dell'internazionalizzazione è l'attrazione di investimenti esteri. Una chimera nel breve termine, viste le condizioni tanto della nostra economia quanto il quadro macroeconomico dei paesi che tradizionalmente sono più prodighi in termini di investimenti diretti esteri.

Ma quando si potrà intravedere il rilancio potrà sicuramente mostrarsi utile il rifinanziamento da 400 milioni dei contratti di sviluppo inserito nel Dl cura Italia.

I contratti di sviluppo sono lo strumento Mise-Initalia che agevola programmi di investimento medio grandi, dai 20 milioni in su, prevalentemente nel Mezzogiorno.

Gli incentivi - un mix di contributi a fondo perduto e finanziamento agevolato - si rivolgono a tutti gli investitori, non solo quelli esteri ovviamente, ma le statistiche di Invitalia dicono comunque che circa il 40% degli investimenti relativi al contratto di sviluppo è stato attivato da imprese straniere.

Inizialmente il ministero dello Sviluppo economico, a fronte delle richieste pendenti di accesso alle agevolazioni, aveva richiesto al ministero dell'Economia un rifinanziamento nell'ordine di circa 700 milioni.

La dote, nell'equilibrio complessivo delle coperture finanziarie da assicurare al decreto, è stata alla fine ridotta a 400 milioni. Secondo le stime della re-

lazione tecnica che accompagna il decreto, questo rifinanziamento dovrebbe comunque consentire di accogliere domande di progetti in grado di attivare complessivamente 850 milioni di investimenti.

Resta comunque scoperta una quota di istanze sospese, riferita soprattutto ad aziende del Centro-Nord che hanno chiesto l'accesso agli Accordi di innovazione e agli Accordi di programma, particolari categorie del contratto di sviluppo.

Tornando invece all'altro emisfero dell'internazionalizzazione, cioè le esportazioni di

made in Italy e gli investimenti italiani all'estero, va segnalato che sempre il Dl Cura Italia prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, una moratoria per le rate relative ai finanziamenti agevolati concessi attraverso il Fondo rotativo per l'export 394 gestito da Simest.

Si tratta di una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione in avanti del piano di ammortamento per il corrispondente periodo.

Il Fondo 394, per inciso, era stato rifinanziato con 350 milioni nel primo provvedimento governativo per affrontare l'emergenza economica.

Il ministero degli Affari esteri ha parlato in totale di un obiettivo di rifinanziamento per 400 milioni ed è possibile che gli ulteriori 50 milioni vengano integrati con prossimi interventi anti crisi allo studio.

Nel contempo (si veda l'altro articolo in pagina) è stato previsto che, con risorse degli Affari esteri, possano essere cofinanziati fino al 50% i finanziamenti agevolati concessi a valore sul Fondo.

Infine, il decreto Cura Italia dispone che il ministero dell'Economia possa fornire garanzie fino a 2,6 miliardi alla Sace (polo Cassa depositi e prestiti) per assicurare operazioni Fincantieri nel settore crocieristico.

PRIME MOSSE IN AUTUNNO PARTENDO DALL'AGRIFOOD

Coordinamento dell'Ice

Con i 150 milioni messi a disposizione per il 2020 sarà avviata una campagna straordinaria di comunicazione coordinata dall'Ice: si partirà dall'agroalimentare per toccare poi altri settori forti del nostro export, come la meccanica, la chimica farmaceutica e la moda. L'iniziativa dovrebbe prendere il via alla fine dell'estate, quando si spera l'emergenza sarà finita.

Gare pubbliche non obbligatorie

Per la realizzazione della campagna sarà possibile si potrà derogare dall'obbligo di avviare gare pubbliche, lasciando spazio alla procedura negoziata.

ATTRAZIONE INVESTIMENTI

Due previsioni nel Dl

- Previsto il rifinanziamento dei contratti di sviluppo per agevolare investimenti medio grandi dai 20 milioni in su, prevalentemente nel Mezzogiorno. Stanziati 400 milioni, ma le domande accolte potranno attivarne complessivamente fino ad 850
- Quanto al made in Italy e agli investimenti italiani all'estero, il Decreto Cura Italia prevede una moratoria, fino al 31 dicembre 2020 per le rate dei finanziamenti agevolati concessi attraverso il Fondo rotativo per l'export 394 gestito da Simest, la Società italiana per le imprese all'estero Spa

Le società/1
COME CAMBIANO LE PROCEDURE

Bilanci da approvare
entro 180 giorni da fine esercizio

Differimento
generalizzato
e facoltativo
per le aziende
in difficoltà

PAGINA A CURA DI
Alessandro Germani
Franco Roscini Vitali

Il decreto Cura Italia, tenendo conto delle enormi difficoltà che le imprese si trovano ad affrontare in questi mesi, opportunamente prevede la possibilità di rinviare l'approvazione dei bilanci, che canonicamente avviene entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nel termine più ampio di 180 giorni.

Le disposizioni sull'approvazione dei bilanci sono contenute nell'articolo 2364 del Codice civile per le società per azioni e nell'articolo 2478-bis del Codice civile, il quale, per le società a responsabilità limitata, richiama le norme delle Spa. Queste ultime prevedono la possibilità del maggior termine di 180 giorni laddove si rediga il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in tali casi gli amministratori segnalano nella relazione ex articolo 2428 le ragioni della dilazione. Considerato il panorama emergenziale, si trattava già di una di quelle situazioni individuabili, caso per caso, dagli amministratori (si veda la massima 15/03 del Consiglio notarile di Milano) che avrebbe giustificato l'adozione del maggior termine di sei mesi per l'approvazione del bilancio.

LA COPERTURA NORMATIVA
In questo contesto, tuttavia, è da salutare favorevolmente l'intervento legislativo contenuto nell'articolo 106 del Dl 18/2020, che prevede una copertura normativa per il differimento dei termini di approvazione dei bilanci relativi al 2019. In particolare, infatti, il comma 1 stabilisce che in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Va detto che ci sono proposte emendative al Dl che prevedono un termine superiore, in ogni caso, la relazione illustrativa, di commento al comma 1 del Dl 18, chiarisce che si tratta di una misura che consente a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

A questo punto può essere utile effettuare alcune considerazioni generali su ciò che può succedere per le imprese relativamente all'iter di approvazione dei bilanci 2019. Per i ragionamenti relativi, invece, al fatto che gli eventi del coronavirus possano in qualche modo fare il proprio ingresso nei bilanci 2019 a livello di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio (Oic 29) si rimanda all'articolo a pagina 10.

DIFFERIMENTO FACOLTATIVO
In prima battuta va evidenziato che il differimento previsto dall'articolo 106 del Dl 18/2020 è una mera facoltà per l'impresa, che se ne potrà avvalere se effettivamente l'emergenza di questi mesi va a incidere sul suo iter di formazione del bilancio.

Per le imprese più grandi e strutturate, colpite dall'emergenza con il processo di formazione del bilancio già in fase avanzata, è ipotizzabile l'iter sia stato completato e dunque il relativo organo amministrativo abbia approvato il progetto di bilancio entro fine marzo. Possono ricomprendersi in questo ambito anche quelle imprese, dimensionalmente più contenute, che dispongano tuttavia di un efficiente reparto amministrativo e che dunque riescano comunque a rispettare i termini ordinari. Queste imprese possono essere spinte anche dal fatto che i bilanci sono necessari per le pratiche di revisione fiduciarie che le banche approntano sulla base dei nuovi bilanci. In tal modo, nonostante il rallentamento che colpisce anche le banche, potrà costituire un vantaggio il fatto di rispettare le tempistiche ordinarie e fornire i propri numeri secondo le scadenze consuete.

Un altro gruppo di imprese è costituito da quelle che hanno iniziato l'iter di formazione del bilancio a marzo e che quindi possono ora sfruttare la proroga ai 180 giorni. Considerando che l'assemblea si dovrà tenere entro il 28 giugno 2020, di conseguenza il progetto di bilancio dovrà essere approvato dall'organo amministrativo entro i precedenti 30 giorni, dovendo rispettare i termini di 15 giorni ciascuno per l'organo di controllo e per i soci, salvo rinunce di costoro. Il maggior termine viene anche incontro alle difficoltà delle società di revisione, le quali hanno necessità di informazioni e dettagli che devono comunque essere forniti dalle imprese.

Tra questi due gruppi si collocano poi tutte le altre imprese che, non riuscendo a rispettare il termine di 120 giorni, saranno comunque in grado di completare l'iter di bilancio in un tempo più dilatato ma tale da non dover sfruttare l'intera proroga offerta dal legislatore.

Così l'assemblea

Le semplificazioni nelle modalità di voto e di intervento previste per l'emergenza coronavirus dal Dl 18/2020

DESTINATARI	SEMPLIFICAZIONE PREVISTA	NORMA DI RIFERIMENTO
Spa, sapa, srl, cooperative e mutue assicuratrici	Voto in via elettronica	Articolo 106 comma 2 dl 18/2020
	Voto per corrispondenza	
	Intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione	
Società a responsabilità limitata	Consultazione scritta	Articolo 106 comma 3 dl 18/2020
	Consenso espresso per iscritto	
Società con azioni quotate	Voto a distanza (elettronico o per corrispondenza)	Articolo 106 commi 2 e 4 dl 18/2020
	Intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione	
	Rappresentante designato (art. 135-undecies tuf)	
Società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante	Voto a distanza (elettronico o per corrispondenza)	Articolo 106 commi 2 e 5 dl 18/2020
	Intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione	
	Rappresentante designato (art. 135-undecies tuf)	
Banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici	Voto a distanza (elettronico o per corrispondenza)	Articolo 106 commi 2 e 6 dl 18/2020
	Intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione	
	Rappresentante designato (art. 135-undecies tuf)	

La semplificazione. Le indicazioni del notariato e di Assonime

In assemblea voti e interventi a distanza

L'articolo 106 del Dl 18/2020 interviene anche a semplificare le procedure di tenuta assembleare, data la situazione di emergenza. In particolare il comma 2 stabilisce che, purché ciò risulti dall'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

- l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza,
- e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Le modalità di esercizio del voto per corrispondenza e in via elettronica e della partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici possono essere mutate dal regolamento emittenti agli articoli 140-143-ter attualmente vigenti.

Le società possono poi prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, in base agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, del Codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il

presidente, il segretario o il notaio. Pertanto si supera, molto opportunamente in questo frangente, la regola per cui presidente e segretario debbano presenziare nello stesso luogo.

Tali semplificazioni sono state in qualche modo anticipate dalla massima 187 del Consiglio del notariato di Milano dell'11 marzo 2020. La stessa evidenza che l'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (che possono coincidere con il segretario o il notaio). Il verbale potrà poi essere redatto successivamente, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

In maniera specifica per le sole Srl, il comma 3 stabilisce che le stesse possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le società con azioni quotate, quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante possono ricorrere, anche ove lo statuto disponga diversamente, all'istituto del "rappresentante designato" in base all'articolo 135-undecies del Dlgs 58/1998 (commi 4 e 5). Della nomina va data indicazione nell'avviso di convocazione, insieme alle informazioni relative alle modalità di conferimento della delega di voto.

Ulteriori considerazioni emergono poi dalle recenti news legislative di Assonime. In primo luogo, l'utilizzo del termine più ampio dell'assemblea che approva il bilancio a 180 giorni non deve essere motivato dalla società. Quindi non pare necessario un passaggio in consiglio di amministrazione per beneficiare di tale proroga. Inoltre, tanto la disposizione relativa alle modalità semplificate delle assemblee quanto la massima del notariato non fanno riferimento in alcun modo alle riunioni dell'organo amministrativo. Ma anche in assenza di previsione statutaria di audio o video conferenza, riunioni tenute in tal modo sembrerebbero giustificate dalle recenti misure atte ad evitare lo svolgimento "fisico".

Le società/2

L'EMERGENZA NEI BILANCI

Esercizi al 21 dicembre, pandemia fuori dai conti relativi al 2019

Tra i punti di riferimento per i rendiconti: l'Oic 29 e l'Oic 11

Alessandro Germani
Franco Roscini Vitali

■ I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono quelli, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e quella di formazione del bilancio d'esercizio.

Questi fatti sono di due tipologie: quelli che devono essere recepiti nei valori di bilancio e quelli che non vanno recepiti ma sono oggetto d'informativa.

Pertanto, ambedue le tipologie di fatti entrano nel bilancio, ma solo i primi sono recepiti nello stato patrimoniale e nel conto economico per rispettare il principio di competenza di cui all'articolo 2423-bis) n. 3 del Codice civile, nonché il n. 4, che impone di tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

I fatti che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, sono invece quelli "nuovi" che non sono di competenza dell'esercizio in chiusura, ma oggetto della sola informativa nella nota integrativa per quanto dispone l'articolo 2427 n. 22-quater).

IL PRINCIPIO OIC 29

Il principio contabile Oic 29 esemplifica alcuni fatti, intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che vanno recepiti nel bilancio in chiusura e quelli che, invece, sono oggetto della sola informativa.

Tra i primi, per esempio, c'è la definizione, dopo la chiusura dell'esercizio, di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data, mentre è oggetto di sola informativa, per esempio, la distruzione o il danneggiamento di beni per calamità avvenute nell'esercizio successivo. Inoltre, tra i fatti che sono rilevati nel bilancio in chiusura rientrano quelli che possono incidere sulla continuità aziendale, i quali impongono agli amministratori particolare attenzione nelle valutazioni di bilancio.

Per quanto riguarda le informazioni nella nota integrativa, previste dall'articolo 2427 n. 22-quater) del Codice civile, si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la

loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria (cosiddetti stakeholder) di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

Nell'illustrazione del fatto si fornisce la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile.

Un esempio di questi fatti si trova nel Dpcm del 22 marzo scorso che detta ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza che stiamo vivendo. L'articolo 1, comma 4, prevede che le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Se per la sospensione dell'attività la merce in giacenza dovesse essere svenduta a prezzi anche inferiori al costo, la perdita è comunque imputabile all'esercizio 2020, mentre eventuali rimanenze al 31 dicembre 2019 non devono essere svalutate se, a quella data, il valore di realizzo era superiore al costo di acquisto o di produzione: infatti, la svendita è stata causata da eventi sorti dopo il 31 dicembre 2019.

L'Oic 29 fa l'esempio della diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, se la riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio.

Invece, il principio contabile fa l'esempio della vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio: si tratta di una situazione diversa da quelle illustrate sopra, nella quale la vendita a prezzi inferiori al costo "conferma" una situazione già esistente alla data di bilancio.

L'Oic ha più volte confermato queste regole: per esempio, nel documento Interpretativo 4 del 2019 relativo alla facoltà di non svalutare i titoli non immobilizzati prevista nell'articolo 20-quater del decreto legge n. 119/18 (legge 136/18), riproposta per i bilanci 2019 dal decreto del 15 luglio 2019. Facoltà che non poteva essere applicata in caso di perdite durevoli, situazione che comprende anche quelle che emergono in caso di cessione effettuata prima della predisposizione della bozza di bilancio perché in questo caso è confermata la durevolezza della perdita (Oic 29, come illustrato sopra in relazione ai prodotti giacenti a magazzino).

IL PRINCIPIO OIC 11

Il principio contabile Oic 11 illustra il principio della Prospettiva della continuità aziendale, contenuto nell'articolo

2423-bis del Codice civile.

Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

L'Oic 11 ribadisce l'arco temporale futuro di 12 mesi, già presente nel principio contabile Oic 5, relativo ai bilanci di liquidazione, nel principio di revisione Isa 570 relativo alla continuità aziendale e nel principio internazionale Ias 1.

Nei casi in cui, a seguito della valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze circa la continuità, nella nota integrativa vanno fornite le informazioni relative a fattori di rischio, assunzioni effettuate e incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Inoltre, nella nota devono essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le relative ricadute sulla continuità aziendale.

Se la valutazione prospettica della continuità aziendale porta gli amministratori a concludere che, nell'arco temporale di riferimento, non vi sia-

no ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non sono state ancora accertate le cause di scioglimento previste dagli articoli 2484 e 2485 del Codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è fatta sempre nella prospettiva della continuazione dell'attività, tuttavia tenendo conto, nell'applicazione dei principi contabili, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa deve descrivere il tutto.

In sostanza, gli amministratori non possono redigere un bilancio di liquidazione o di cessazione: nelle Motivazioni è ribadito che essi non sono autorizzati ad abbandonare la continuità perché questa, seppure incerta, non è ancora venuta meno. Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, le cause di scioglimento vanno formalmente accertate. Tuttavia, gli amministratori tengono conto del mutato orizzonte temporale di riferimento, per esempio, nell'applicazione dei principi Oic 16 per quanto riguarda l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e Oic 9 per la loro eventuale svalutazione, Oic 31 (iscrizione di fondi), Oic 25 (recuperabilità delle imposte anticipate).

I fatti che stiamo vivendo devono quindi essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa, ma qualsiasi decisione e ragionamento sulla

mancanza del presupposto della continuità aziendale sarà effettuato nel corso del 2020 in base ai futuri sviluppi della situazione.

Per le società che chiudono il bilancio al 31 dicembre 2019, anche nell'ipotesi di approvazione del bilancio nei 180 giorni, ipotizzare l'assenza di continuità può essere prematuro e potrebbe portare a scelte affrettate o, peggio, errate: si tratta di dare nella nota integrativa l'informativa il più possibile completa.

Per le società con esercizio "a cavallo" del 31 dicembre 2019 la situazione può essere invece più complicata in riferimento alle valutazioni di bilancio, ma anche per queste può essere prematura qualsiasi decisione: semmai gli amministratori, nella nota integrativa, devono indicare, se esistenti, le significative incertezze riscontrate che possono determinare dubbi significativi sulla continuità aziendale. Inoltre costoro dovrebbero descrivere l'origine e la natura di tali incertezze e le argomentazioni (ad esempio, riduzione costi, accesso a cassa integrazione, moratoria sui finanziamenti) in grado di alleviare la situazione contingente a sostegno della decisione di redigere comunque il bilancio adottando il presupposto della continuità aziendale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Informativa di bilancio. L'emergenza Covid-19 anche alla luce del Codice della crisi

La segnalazione in nota integrativa

Marta Pasqui

■ Come va redatta l'informativa che accompagna il bilancio, quando occorre dare conto dei fatti rilevanti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio, com'è la pandemia da coronavirus? Con riguardo alla classificazione prevista dal principio contabile Oic 29, questo evento eccezionale è da considerarsi un fatto successivo alla chiusura dell'esercizio che non comporta una variazione dei valori di bilancio al 31 dicembre 2019, ma un accadimento rilevante e pertanto oggetto di adeguata informativa.

Ciò significa che sarà pertanto opportuno lasciare spazio alla descrizione dell'impatto dell'evento sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società, coordinando le informazioni con le analisi fornite nella Relazione sulla gestione in merito all'evoluzione dei dati nei primi mesi dell'esercizio 2020. Fondamentale sarà anche valutare l'eventuale impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale.

Se ci sono dubbi in merito, gli am-

ministratori dovranno esplicitare nei documenti di bilancio le misure atte al ripristino dell'equilibrio economico-finanziario. Qualora invece, al momento della predisposizione di bilancio, sia già venuto a mancare questo presupposto di continuità, sarà necessario predisporre informativa in merito alle politiche contabili adottate per la redazione del bilancio d'esercizio in mancanza del postulato della continuità.

Questi obblighi sono strettamente connessi a quanto dettato dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sulla cosiddetta segnalazione interna, che parrebbe, ad oggi, non direttamente coinvolta dalla proroga disposta dal D.L. 9/2020 per gli obblighi di segnalazione all'Ocri, e pertanto verosimilmente in vigore dal 15 agosto 2020.

L'obbligo di dare un'informativa su eventi come la pandemia in corso deriva dall'articolo 2427 del Codice civile: il comma 1 numero 22 quater prevede che la nota integrativa al bilancio d'esercizio debba contenere,

tra l'altro, le informazioni riguardanti «la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio». L'articolo 2428 del Codice civile dispone che la Relazione sulla gestione debba evidenziare i principali rischi attesi a cui la società è esposta, nonché dettagliare la prevedibile evoluzione della gestione.

A questo riguardo il principio contabile nazionale Oic 29 sottolinea l'importanza dell'identificazione dei fatti di rilievo in assenza dei quali l'informativa societaria potrebbe essere compromessa, ed individua tre differenti tipologie di eventi successivi:

- fatti successivi da recepire nei valori di bilancio in quanto evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio;

● fatti successivi da non recepire in quanto indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio ma che, se rilevanti, vanno nella Nota integrativa;

● fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I contratti

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Il giudice valuta gli inadempimenti dovuti alle misure di emergenza

Il principio generale del Codice civile viene affiancato dal giudizio caso per caso

PAGINA A CURA DI

Angelo Busani
Emanuele Lucchini Guastalla

■ L'emergenza coronavirus ha provocato un contesto di grave patologia anche nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali: non solo (dal punto di vista materiale) per la chiusura di moltissime attività e la difficoltà di spostarsi, ma anche (dal punto di vista meramente giuridico) perché sono "in gioco" concetti di elevato spessore teorico su cui non è difficile il manifestarsi di divergenze di opinioni: l'imputabilità dell'inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta totale o parziale della prestazione, la forza maggiore, il *factum principis* (e, cioè, l'ordine dell'autorità) eccetera. Vanno poi considerati rinvii e sospensioni di termini espressamente previsti dalla normativa sull'emergenza (si veda l'articolo sotto).

Il tutto rimesso alla «valutazione» del giudice (in tal senso l'articolo 3, comma 6-bis, del Dl 6/2020, come integrato dall'articolo 91 del Dl

18/2020) e subordinato alle prescrizioni contenute nell'enorme mole di provvedimenti normativi di questi giorni: almeno quattro decreti legge (i Dl 9, 11, 18 e 19 del 2020), otto Dpcm attuativi e una cospicua serie di ordinanze regionali (che, scritti in emergenza, possono – stavolta scusabilmente – avere imperfezioni e difetti di coordinamento).

IL CODICE CIVILE

La norma-base sull'adempimento delle obbligazioni (anche quelle da contratto) è l'articolo 1218 del Codice civile: «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

Si tratta di una norma che contiene due precetti essenziali:

① la regola è che, se il debitore non esegue o non esegue «esattamente» la prestazione dovuta, è tenuto a risarcire il danno provocato al creditore dal suo inadempimento;

② la regola, però, non si applica se ricorrono congiuntamente due fattori: da un lato, l'inadempimento sia conseguente alla sopravvenuta «impossibilità» della prestazione (e non alla mera difficoltà); dall'altro, l'impossibilità della prestazione derivi da una causa «non imputabile» al debitore.

Sui manuali giuridici si studia che si tratta di una norma che il Codice civile detta per «costringere» il debi-

tore a riflettere bene prima di contrarre un'obbligazione: chi stipula un contratto (specie se si tratta di un contraente che agisce nell'esercizio della sua attività d'impresa) deve sapere che sarà ritenuto colpevole del suo eventuale inadempimento (e, quindi, dovrà risarcire il danno patito dal creditore) fino al limite dell'impossibilità non imputabile al debitore stesso. Vale a dire che, per

vedersi risarcito il danno, al creditore basta solo dimostrare l'inadempimento subito; e che il debitore può sottrarsi da tale responsabilità solo provando (prova superbamente difficile) la sopravvenienza di una situazione di impossibilità non a lui imputabile. Anche se il proprio inadempimento deriva dall'altrui inadempimento (non posso fornire la merce perché non mi forniscono la

materia prima per fabbricare la mia merce), non per questo si va esenti da responsabilità: «non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento» (Cassazione, 11717/2002).

I NUOVI DECRETI LEGGE

In questo quadro, si inserisce il comma 6-bis del Dl 6/2020: «Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».

La norma non tacita l'articolo 1218 del Codice civile, ma impone (in tal senso, l'avverbio «sempre») al giudice che sia chiamato a decidere su un inadempimento di «valutare l'esclusione» della responsabilità del debitore nel (solo) caso in cui l'inadempimento sia stato provocato dal «rispetto delle misure di contenimento»: in sostanza, ad esempio, chi si sia reso inadempiente per esser stato messo in quarantena a seguito di contatti con una persona sintomatica potrà chiedere di vedersi parificare la sua situazione a quella dell'impossibilità sopravvenuta incolpevole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO PARIFICABILE ALL'IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Il contesto

Le prescrizioni stabilite dal governo con più decreti per tamponare l'epidemia da coronavirus possono impattare anche sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali a partire dall'imputabilità dell'eventuale inadempimento

La normativa generale

La norma-base che disciplina l'adempimento delle obbligazioni è contenuta nell'articolo 1218 del Codice civile e stabilisce che se il debitore non esegue o non esegue «esattamente» la prestazione dovuta, è tenuto a risarcire il danno provocato al creditore dal suo inadempimento. Essa, tuttavia, non si applica se l'inadempimento consegue alla sopravvenuta «impossibilità» della prestazio-

ne derivante da una causa «non imputabile» al debitore

La normativa speciale

Il comma 6-bis del Dl 6/2020 stabilisce che il rispetto delle misure di contenimento in esso contenute va sempre valutata dal giudice ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. In questo contesto, se il debitore si è reso, ad esempio, inadempiente per essere stato messo in quarantena a seguito di contatti con una persona sintomatica, egli potrà chiedere di vedersi parificare la sua situazione a quella dell'impossibilità sopravvenuta incolpevole

Il nodo. A differenza di quello processuale, lo stop è esplicitamente previsto solo per la prima «zona rossa», ma pare possibile un'interpretazione estensiva

Termini civilistici, sospensione in tutta Italia

■ Il ragionamento svolto nell'altro articolo in pagina va messo alla prova con la norma di cui all'articolo 10 del Dl 9/2020, che ha sospeso, dal 22 febbraio al 31 marzo, nella «prima zona rossa», i cosiddetti termini civilistici. Cioè, con espressione più tecnica, i «termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali» (comma 4), e i «termini di scadenza...relativa vaglia cambiari, a cambiari e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva» (comma 5).

Più precisamente, la norma concerne i soggetti che, alla data del 2 marzo 2020, «sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni» di detta «zona

rossa» (quale individuata dal Dpcm 1 marzo 2020 in dieci Comuni lombardi e in un Comune Veneto).

Con il Dpcm 8 marzo 2020 (che ha abrogato i Dpcm precedenti) la «zona rossa» è stata poi estesa in tutta la Lombardia e in 14 province del Piemonte, del Veneto, dell'Emilia Romagna e delle Marche).

Infine, con Dpcm 9 marzo 2020, tutto il territorio nazionale è diventato, per così dire, «zona rossa».

Ora ci si chiede se l'articolo 10 del Dl 9/2020, scritto con riferimento alla «prima zona rossa» (quale delimitata dal Dpcm 1 marzo, oggi abrogato), debba intendersi esteso all'intero territorio nazionale, in base – sostanzialmente – al seguente sillogismo: dato che c'era una norma dedicata alla «prima zona rossa» e dato che la «prima zona rossa» è diventata l'intera nazione, allora le norme ini-

zialmente dettate per la sola «prima zona rossa» oggi valgono per tutto il territorio nazionale.

Chi dà risposta negativa alla predetta problematica si basa principalmente su un dato testuale: il Dpcm 1° marzo è stato abrogato in modo espresso dal Dpcm 8 marzo 2020 e, da allora in poi, non si è più avuto un «elenco di Comuni» (cui il Dl 9/2020 faceva riferimento per individuare la sua portata spaziale), ma un progressivo allargamento territoriale (prima ad alcune province, poi all'Italia inte-

LA SOLUZIONE

Auspicabile che in sede di conversione dei provvedimenti venga inserita una precisazione che tolga ogni dubbio

ra) della normazione sopravvenuta.

L'argomento ha la debolezza propria degli argomenti testuali; ed è altrettanto debole l'osservazione secondo cui, se non si desse credito alla predetta tesi dell'intervenuta abrogazione, allora non avrebbe senso che la sospensione dei termini «processuali», già sancita dal Dl 9/2020 con riferimento alla «prima zona rossa», sia stata nuovamente normata sia dal Dl 11/2020, sia dal Dl 18/2020, questa volta con riferimento all'intero territorio nazionale. In situazioni gravemente emergenziali e assai concitate come questa, le disquisizioni teoriche con argomentazioni «a contrario» appaiono francamente fuori contesto.

Partendo, invece, da un punto di osservazione più ancorato alla realtà sostanziale, c'è da rilevare che il legislatore nazionale, con un decreto

legge, ha ritenuto di dettare la sospensione dei termini «civilistici» per un dato territorio, a causa della sua situazione di emergenza; e che, estendendosi progressivamente quel territorio, il legislatore non ha ritenuto di provvedere nuovamente, considerando ovvia l'estensione dell'ambito territoriale (per l'allargamento della zona in emergenza) in cui si rende vigente la sospensione dei termini «civilistici».

In tal senso si è espresso anche il Consiglio nazionale del Notariato, in uno studio in tema di protesti cambiari pubblicato il 27 marzo. Dato che il 31 marzo è trascorso, l'occasione di un'auspicabile proroga potrà servire al legislatore per chiarire una volta per tutte che anche i termini «civilistici», oltre a quelli «processuali», sono sospesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavori pubblici

LIQUIDITÀ

Appalti, anticipo prezzi anche per i lavori urgenti

Dal meccanismo liquidità immediata anche al di fuori dell'emergenza in corso

Giuseppe Latour

■ Via libera al meccanismo dell'anticipo prezzi anche nel caso di appalti di lavori, servizi o forniture eseguiti con urgenza. Che, quindi, consentono di derogare ai termini ordinari previsti dal Codice appalti (Dlgs 50/2016).

L'importante chiarimento viene inserito all'articolo 91 del Dl Cura Italia (Dl 18/2020) e scioglie un dubbio di interpretazione con un obiettivo importante: garantire, anche in queste situazioni di urgenza, un supporto alle imprese, mettendo a disposizione liquidità (pari al 20% del valore dei singoli contratti) già in fase di avvio della loro prestazione.

La misura - va sottolineato - è strutturale e non riguarda la sola fase di emergenza collegata al coronavirus. Con il decreto legge viene, infatti, modificato il Codice appalti: la novità, quindi, non si applica soltanto a questo periodo ma diventa utilizzabile sempre.

L'ANTICIPO PREZZI

Siamo - va specificato - nell'ambito dei contratti pubblici. La norma interviene sull'articolo del Codice appalti che regola l'anticipo del prezzo (articolo 35, comma 18). Il Dlgs 50/2016 stabilisce che l'importo da anticipare viene calcolato «sul valore del contratto di appalto» ed è pari al 20 per cento. Questa somma deve essere corrisposta all'appaltatore da parte del committente entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. In questo modo si garantisce che l'impresa abbia da subito liquidità a disposizione.

L'erogazione dell'anticipazione viene subordinata a una garanzia, bancaria o assicurativa: si chiede, infatti, la costituzione di una fideiussione, pari all'importo dell'anticipo al quale viene sommato il tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero della somma, secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia viene, con il passare del tempo, progressivamente ridotto nel corso della prestazione, via via che la stazione appaltante recupera la somma attraverso il compimento dell'opera o del servizio.

Se l'esecuzione non procede come da programmi, per ritardi imputabili all'impresa beneficiaria, questa decade dal diritto a trattenere l'anticipo del prezzo: sarà obbligata a restituirlo. Alle restituzioni andranno sommati, seguendo lo stesso schema della fideiussione, gli interessi legali maturati fino a quel momento.

L'ESECUZIONE D'URGENZA

Su questo strumento, l'articolo 91 del decreto cura Italia innesta un chiarimento importante, con l'obiettivo di dare un supporto massimo alle imprese, anche in fase di emergenza. Viene, quindi, previsto che questo schema vada applicato anche per gli appalti attivati d'urgenza. Anche in queste situazioni, allora, le imprese avranno immediatamente liquidità a disposizione.

L'esecuzione delle prestazioni (sia opere che servizi e forniture) in via d'urgenza ha la funzione, in base al Codice appalti, di consentire tra le altre cose che, in situazioni di particolare pericolo per le persone o perché un eventuale ritardo comporterebbe un grave danno all'interesse pubblico, una prestazione prenda una corsia accelerata e venga svolta in deroga ai termini ordinari. Tra le regole generali alle quali fare eccezione, però, non c'è l'anticipazione del 20% dell'importo del contratto.

IL CHIARIMENTO

Era, infatti, dubbio se anche in queste situazioni fosse obbligatorio, da parte della stazione appaltante, procedere a versare l'anticipo del 20% del prezzo all'appaltatore. Il Dl cura Italia, allora, modifica il Codice appalti e stabilisce, all'articolo 91, che tutto il meccanismo dell'anticipo del 20% è consentito «anche nel caso di consegna in via d'urgenza».

In questo modo - spiega la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento - «si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza con la "ratio" istitutiva della previsione medesima».

La novità in sintesi

L'ANTICIPO

Il Codice appalti

La norma interviene sull'articolo del Codice appalti che regola l'anticipo del prezzo (articolo 35, comma 18). Il Dlgs 50/2016 stabilisce che l'importo da anticipare viene calcolato «sul valore del contratto di appalto» ed è pari al 20%. Questa somma deve essere corrisposta all'appaltatore da parte del committente entro 15 giorni dall'inizio della prestazione. In questo modo si garantisce che l'impresa abbia la liquidità a disposizione. L'erogazione dell'anticipazione viene subordinata a una garanzia

L'URGENZA

Le deroghe

L'esecuzione delle prestazioni (sia opere che servizi e forniture) in via d'urgenza ha la funzione di consentire tra le altre cose, in situazioni di particolare pericolo per le persone o perché un eventuale ritardo comporterebbe un grave danno all'interesse pubblico, che una prestazione prenda una corsia accelerata e venga svolta in deroga ai termini ordinari. Si poneva, però il dubbio se a questi casi andasse applicata l'anticipazione del 20% dell'importo del contratto

IL CHIARIMENTO

Il decreto legge

Il Dl Cura Italia modifica il Codice appalti e stabilisce, all'articolo 91, che tutto il meccanismo dell'anticipo del 20% è consentito «anche nel caso di consegna in via d'urgenza». In questo modo - spiega la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento - «si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza con la "ratio" istitutiva della previsione medesima».

Effetti a catena. Onere probatorio a carico del debitore

Inadempimenti da giustificare

Guglielmo Saporito

■ Stato, Regioni e Comuni impongono ordini e divieti: ma nella quotidianità, nei rapporti tra imprenditori e utenti, tali ordini e divieti incidono sui rapporti commerciali diventando elementi di «forza maggiore».

I divieti di accesso, produzione o commercializzazione fino a oggi emergevano come limiti all'accesso in centri storici (Ztl) o come limiti a prodotti ritenuti nocivi (amianto, specie animali protette, Ogm): con l'epidemia in corso i problemi hanno un calibro diverso, anche se le soluzioni sono simili. A livello internazionale, la Cina, attraverso un organismo pubblico (Ccpi) ha emesso certificati per attestare l'impossibilità delle aziende di onorare contratti; in Italia, dove sono frequenti le «dichiarazioni di eccezionalità di eventuale calamitosi» si utilizza invece il generale concetto di forza maggiore.

La forza maggiore incide, tra privati, sul risarcimento che spetta al danneggiato, impedendo che quest'ultimo possa ottenere un importo per lucro cessante (guadagni sperati), e danno emergente (perdita effettiva). L'articolo 91 del Dl 18/2020 consente, a chi rispetta le misure di contenimento dell'epidemia, di ottenere la valutazione dei propri sforzi ed escludere responsabilità quale debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimen-

menti (si veda anche gli articoli a pagina 11). Chi rispetta le leggi e le ordinanze della Pa, e per tale motivo non tiene fede agli impegni contrattuali, non risponde quindi dei danni causati. Per applicare il principio, occorre risalire al dettaglio delle cause che possano aver impedito il rispetto del contratto, incidendo su tempi, luoghi, materiali e manodopera. Tali impedimenti possono desumersi dalle espressioni usate da leggi o decreti, nel prevedere divieti («sono sospese», «è vietato» eccetera) o raccomandazioni («si suggerisce»).

NIENTE PRESUNZIONI

Chi invoca la forza maggiore dovrà spiegare come il rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia abbia ostacolato il rispetto del contratto

se», «è vietato» eccetera) o raccomandazioni («si suggerisce»).

Il complesso di divieti e raccomandazioni diventa infatti una «causa di forza maggiore», oltre che nell'articolo 91 del Dl 18/2020, anche nel protocollo 14 marzo 2020 siglato dal ministero delle Infrastrutture e trasporti con Anas e sindacati. Tale protocollo, concepito per cantieri edili, ha una portata generale perché riguarda opere pubbliche e private in corso sull'intero territorio nazionale. Dal settore edile e delle opere pubbliche, i

principi del protocollo possono quindi estendersi a materie analoghe in base all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Nel protocollo si parla di misure di precauzione, verifica delle condizioni di pericolo, modalità di accesso dei fornitori, distanze interpersonali, pulizie di cantiere, dispositivi di protezione, gestione degli spazi comuni, turni e cronoprogrammi: il rispetto di tutte queste misure, se incide sulla produzione, diventa forza maggiore ed elide i danni da inadempimento contrattuale.

In altri termini, mentre in Cina sono rilasciati specifici certificati di forza maggiore, in Italia ci si affida all'iniziativa della parte debitrice, che dovrà dimostrare in che modo le norme di contenimento dell'epidemia hanno inciso sulla produzione e sul rispetto dei contratti (localizzazione in zona rossa, divieti di accesso, difficoltà di approvvigionamento, carenza di personale, carenza di spazi idonei eccetera). Chi non riesce a rispettare gli impegni assunti per difficoltà operative (approvvigionamenti, lavorazioni, consegne) connesse al dovere di rispettare le misure di contenimento, può quindi chiedere di non essere considerato inadempiente, sottraendosi così all'obbligo di risarcire danni causati a terzi. Ma è opportuno documentare le circostanze che hanno ostacolato il rispetto del contratto.

La burocrazia

I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Uffici pubblici fermi sino al 15 aprile ma con la Scia basta la presentazione

I contratti in corso con la Pa non vengono sospesi

Gian Lorenzo Saporito

La paralisi generata dalle norme che tendono a evitare il diffondersi dell'epidemia, incide sia sui rapporti privati che su quelli pubblici. Ai privati e ai loro contratti, il legislatore impone di tener «sempre» ben presenti le cause di forza maggiore (articolo 3 del Dl 6/2020): lo stesso Stato applica la norma ai propri contratti, sospendendo il canone di affitto per le associazioni sportive (articolo 95 Dl 18/2020).

PROFESSIONISTI E GIUDICI

Un secondo fronte di tregua riguarda professionisti e giudici, ed è una tregua sui termini, simile alla sospensione feriale (articoli 83 e 84 Dl 18). Infine, anche gli uffici pubblici rallentano perché l'articolo 103 del Dl 18 impone un periodo neutro tra il 23 febbraio ed il 15 aprile. Se il privato pretende una risposta da un soggetto pubblico, un provvedimento che lo abiliti, dovrà quindi prendere atto dei 33 giorni esclusi dal calcolo. Con lo stesso metro, se l'amministrazione pretende un

comportamento o una dichiarazione dal privato entro un certo termine, non dovrà considerare il periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.

CONTRATTI CON LA PA

Quindi un contratto con la Pa (atto privato) non viene sospeso, ma invece si rallentano tutte le attività pubbliche, tutti i procedimenti che si potrebbero concludere con un provvedimento espresso o tacito. Prima di tali norme speciali, entro 30 giorni (salvo norme speciali), l'amministrazione doveva provvedere sulle domande del privato (legge 241/1990).

La tregua dal 24 febbraio al 15 aprile impone quindi un'attesa ulteriore per ottenere provvedimenti, e prolunga il termine nel quale il silenzio della Pa. si converte in un provvedimento espresso (cioè in un cosiddetto «silenzio significativo»). Se viene chiesta un'autorizzazione edilizia in centro storico, i 30 giorni per iniziare i lavori devono rispettare il periodo di fermo tecnico (23 febbraio - 15 aprile) dell'amministrazione: ma se i 30 giorni scadono nel periodo di sospensione, non si forma il silenzio significativo.

PER CHI APRE UNA LAVANDERIA

Più delicato è il problema per i comportamenti dei privati che diventano subito eseguibili: se, per esempio, si intende aprire una lavanderia, il privato interessato può alzare la saracinesca immediatamente

dopo aver presentato la Scia, perché non è necessario un provvedimento del Comune e quindi non si applica la sospensione. Se poi vi sono urgenze particolari, per ottenere un provvedimento nel periodo di sospensione si potrà avanzare un'istanza motivata.

Mentre i termini di una procedura già avviata e che si deve concludere (articolo 100, comma 1), si sospendono, i termini di scadenza di titoli già emessi si spostano al 15

giugno 2020 (articolo 100, comma 2). Quindi, una licenza di pesca che scada tra il 31 gennaio ed il 15 aprile si proroga comunque al 15 giugno.

Per i provvedimenti che fanno capo al ministero dell'Interno, la circolare 557 del 19 marzo conferma che le autorizzazioni di polizia (licenze, armi, permessi di soggiorno, titoli per strutture ricettive) se non ancora rilasciate al 23 febbraio, subiscono la sospensione dei termini, mentre lo stesso mini-

stero, con circolare 300 del 24 marzo sottolinea che i titoli già rilasciati e in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile (patenti, «fogli rosa», trasporto merci, ricevute delle imprese di consulenza) sono prorogati al 15 giugno 2020.

L'articolo 103 del Dl 18/2020 fornisce un esempio dei difficili rapporti linguistici tra cittadino ed amministrazione: al fine infatti di includere, nella sospensione dei termini che riguardano l'amministrazione, qualsiasi tipo di scadenza, si elencano sei tipi di categorie: la prima (termini ordinatori) non esige alcuna proroga, proprio perché il loro trascorrere non comporterebbe comunque conseguenze; la seconda (termini perentori, quali ad esempio una domanda di concorso o un'istanza di contributo).

I cittadini devono porsi la domanda di cosa significhi «non si tiene conto del periodo» tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020. Se il termine perentorio scade comunque dopo il 15 aprile 2020, questa data non subisce alcuno spostamento: infatti, «non tener conto» del periodo 23 febbraio - 15 aprile significa che in tale periodo non scade nulla ma non significa che tale periodo non decorre. Se invece il termine perentorio cade all'interno del periodo tra il 23 febbraio e il 15 aprile la scadenza perentoria si sposta di un numero di giorni pari a quelli dei quali «non si tiene conto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PROVVEDIMENTI TRA SOSPENSIONE E VALIDITÀ

Silenzio significativo

La tregua dell'attività della Pubblica amministrazione dal 24 febbraio al 15 aprile impone un'attesa ulteriore per ottenere provvedimenti, e prolunga il termine nel quale il suo silenzio si converte in un provvedimento espresso (cioè in un «silenzio significativo»). Se per esempio viene chiesta un'autorizzazione edilizia in centro storico, i 30 giorni per iniziare i lavori devono rispettare il periodo di fermo tecnico (23 febbraio - 15 aprile) ma se scadono nel periodo di sospensione non si forma il «silenzio significativo».

La Scia del privato

Se, per esempio, si intende aprire

una lavanderia, il privato interessato può iniziare subito l'attività dopo aver presentato la Scia, perché non è necessario un provvedimento del Comune e quindi non si applica la sospensione. Se poi vi sono urgenze particolari, per ottenere un provvedimento nel periodo di sospensione si potrà avanzare un'istanza motivata.

La procedura già avviata

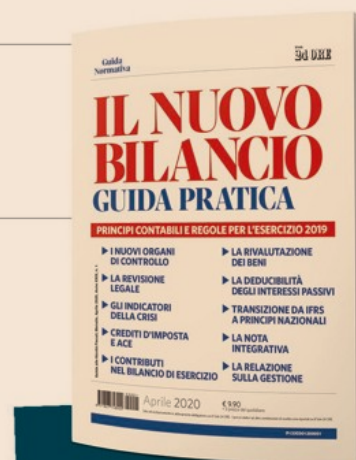
Mentre i termini di una procedura già avviata e che si deve concludere (articolo 100, comma 1, del Dl 18/2020), si sospendono, i termini di scadenza di titoli già emessi si spostano al 15 giugno 2020 (articolo 100, comma 2, del Dl 18/2020).

IL NUOVO BILANCIO

Principi contabili e regole per l'esercizio 2019

Dai nuovi obblighi di nomina dell'organo di controllo nelle piccole società ai nuovi crediti d'imposta, dall'impatto del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza alla rivalutazione dei beni d'impresa: tutte le novità per la presentazione del Bilancio analizzate dagli esperti de Il Sole24 ORE.

Inoltre la Guida tiene conto delle ultime modifiche introdotte dal decreto «Cura Italia» a seguito dell'emergenza coronavirus.



IN EDICOLA DAL

31

MARZO

CON IL SOLE 24 ORE A

9,90* €

*Oltre al prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:

offerte.ilsole24ore.com/nuovobilancio2020

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 15 MAGGIO 2020

Giustizia/1**COME CAMBIANO I CALENDARI**

Cause civili con rinvio d'ufficio e sospensione dei termini

Il termine di efficacia delle misure è stato prorogato al 15 aprile

Valerio Vallefucio

■ Proroga del rinvio d'ufficio di tutte le udienze civili e della sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto procedimentale. Queste le misure urgenti adottate in materia di giustizia civile con il Dl 18/2020 (cosiddetto «Cura Italia»), per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento proroga il termine di efficacia delle misure inizialmente fissato al 22 marzo differendolo al 15 aprile 2020.

IL RINVIO D'UFFICIO

Il rinvio d'ufficio riguarda tutte le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari alla data del 9 marzo e che ora slittano a data successiva al 15 aprile 2020. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, restano sospesi i termini stabiliti per l'adozione di provvedimenti giudi-

ziari e per il deposito delle loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi e per le impugnazioni. L'elenco degli atti per i quali vale la sospensione dei termini è contenuto all'articolo 83, comma 2, ma non ha carattere tassativo, posto che lo stesso articolo precisa che restano sospesi in genere tutti i termini procedurali. Nell'evidente intento di superare le incertezze interpretative della prima ora, la norma (a differenza di quella contenuta all'articolo 1 del Dl 11/2020) fa espresso riferimento a tutti i «procedimenti civili», con ciò superando quelle interpretazioni restrittive che nella vigenza del Dl 11/2020, avevano prospettato la sospensione dei soli procedimenti in cui era stato disposto un rinvio di udienza. Nel contempo, la nuova disposizione fugge ogni dubbio sulla nozione di pendenza, in quanto l'esplicito riferimento per esempio ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, rende evidente che la sospensione investe qualsiasi atto del procedimento e non del solo processo.

LE QUESTIONI INTERPRETATIVE

Anche le tante questioni interpretative sollevate dalla formulazione originaria dell'articolo 1 del Dl 11/2020, a proposito del computo dei termini

a ritroso, trovano nel più recente provvedimento un più puntuale riscontro. Si chiarisce, infatti, che se il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. I termini, dunque, inizieranno a decorrere ex novo e integralmente al di fuori del periodo di sospensione. Nessun dubbio poi circa la sospensione dei termini in materia tributaria, visto che per espressa previsione del secondo comma dell'articolo 83 del Dl 18/2020, si intendono sospesi sino al 15 aprile 2020, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie nonché il termine (di 90 giorni dalla data di notifica del medesimo ricorso) per la eventuale conclusione della procedura di mediazione tributaria prevista per le controversie di valore non superiore a 50 mila euro.

LE ECCEZIONI PREVISTE

Se la regola generale è quella del rinvio d'ufficio delle udienze e della sospensione dei termini, non mancano però le eccezioni per alcune udienze che dovranno essere normalmente tenute. Per quanto riguarda i processi civili si terranno normalmente le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative

alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdichendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute.

I TRATTAMENTI SANITARI

Sono altresì esclusi dalla sospensione i procedimenti relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale (il cosiddetto Tso) e i procedimenti riguardanti la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.

I procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi

familiari; i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze di primo e secondo grado dei processi civili per motivi gravi.

LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

In relazione al profilo della gravità nel decreto è prevista una clausola di salvaguardia proprio per tutelare il diritto alla tutela giurisdizionale dei cittadini per cui potranno fare eccezione al regime della sospensione tutti quei procedimenti la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In questi particolari casi che dovranno essere evidentemente provati e si presume su istanza della parte interessata la competenza per la dichiarazione di urgenza è riservata al capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato e verrà apposta in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile.

Invece per le cause ed i procedimenti che sono già iniziati, tale dichiarazione si potrà avere attraverso un provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio e tale provvedimento non sarà impugnabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reati. Sospesi, tra gli altri, i termini stabiliti per le indagini preliminari e per l'adozione di provvedimenti giudiziari

Udienze penali pendenti rinviate in automatico

Valerio Vallefucio
Mattia Sibilia

■ Il Dl 18/2020, ha previsto all'articolo 83, anche con riferimento ai procedimenti penali che le udienze pendenti presso tutti gli uffici giudiziari siano rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile. Nello stesso periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti.

Si intendono pertanto sospesi, sempre con esclusivo riferimento alla giustizia penale «i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è

computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto».

La norma in esame, tuttavia, prevede alcune deroghe ai rinvii e alle sospensioni (articolo 83, comma 3, lettera b) stabilendo che tali sospensioni non operano nei procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini massimi di custodia cautelare, nei procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda. Non saranno altresì sospesi i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative e i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o

di sicurezza; nonché i procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

È prevista anche una deroga per celebrare quei procedimenti che presentano carattere d'urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di incidente probatorio. La dichiarazione d'urgenza su istanza di parte sarà dichiarata dal giudice o dal presidente del collegio con un provvedimento motivato e non impugnabile.

Il decreto cura Italia prende in esame anche le modalità con cui dovranno essere gestite e tenute

MODALITÀ OPERATIVE

In caso di svolgimento le udienze vanno tenute a porte chiuse. Detenuti collegati, se possibile, da remoto

le udienze, prevedendo la celebrazione delle stesse a porte chiuse o in videoconferenza e, ancora più specificamente (articolo 83, comma 12), che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.

Riguardo gli effetti del decreto sui termini non processuali (articolo 83, commi 8-9) è espressamente prevista la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza di quei diritti che possano essere esercitati esclusivamente mediante la presentazione della domanda giudiziale e così, nell'ambito dei procedimenti penali, viene disposta la sospensione della prescrizione nei processi per il tempo in cui essi sono rinviati in seguito all'adozione dei provvedimenti autorizzati ai sensi del decreto; nonché la so-

sospensione della prescrizione penale e dei termini fissati per la decisione nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti cautelari e in materia di procedimenti di prevenzione.

Di particolare interesse è l'innovativo sistema di notificazioni, che introduce deroghe al sistema attualmente previsto dal codice di rito per consentire agli uffici giudiziari di comunicare le date fissate per le udienze in esito ai rinvii d'ufficio o a qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati ai sensi del decreto legge. In questo senso (articolo 83, commi 13-14) si impone la notifica ex lege presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private, da effettuarsi tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata. Per quanto attiene, invece, al difensore di ufficio, continuerà ad applicarsi il regime già previsto dal codice di rito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giustizia/2
I FRONTI FALLIMENTARE E AMMINISTRATIVO

Rinvio per i concordati in bianco Sospensione per le relazioni

L'udienza
va celebrata
nei casi urgenti,
come per ipoteche
in consolidamento

Giovanni Negri

■ Anche la disciplina della crisi d'impresa è investita dall'emergenza sanitaria. Al di là dell'opportunità o meno di una proroga dell'entrata in vigore del nuovo Codice, ora fissata al prossimo 15 agosto (ma con slittamento dell'allerta già deciso per febbraio 2021), nell'immediato anche per le procedure concorsuali vale la regolamentazione generale approvata da ultimo con il decreto legge Cura Italia e cioè il rinvio delle udienze accompagnato dalla sospensione dei termini fino al prossimo 15 aprile. Con l'eccezione di quei provvedimenti la cui tardiva trattazione provocherebbe un grave pregiudizio delle parti.

Dove il nodo da sciogliere naturalmente è quello di definire in questo periodo paragonabile a "ferie rafforzate" cosa deve essere soggetto a rinvio e cosano. In questo senso a fare da bussola sono le indicazioni che già arrivano dalle sezioni fallimentari che hanno fornito le prime indicazioni sull'applicazione della inedita

normativa. Tra quelle più significative, quelle di Milano dove una circolare presa già all'altezza della prima proroga, quella del 22 marzo, fornisce le prime istruzioni operative ai magistrati e agli operatori.

A rientrare nei casi di urgenza saranno allora in particolare le istruttorie prefallimentari e le conseguenti dichiarazioni di fallimento. Innanzitutto viene ricordato che l'urgenza deve essere attestata, con decreto steso insieme al ricorso di dichiarazione di fallimento previsto dall'articolo 6 della Legge fallimentare, dal delegato del Presidente del tribunale per i ricorsi nuovi, o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di procedimento pendente.

Perché questo riconoscimento di urgenza possa essere considerato fondato, occorre che sia evidente l'urgenza, per esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta per concludersi (questione per lo più rilevabile d'ufficio), o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altri casi che non potranno che essere segnalati dal ricorrente ovviamente in via telematica, dal momento che è vietato l'uso di qualsiasi strumento su carta. In assenza di questi elementi visibili, anche le prefallimentari saranno rinviate dopo il 15 aprile, con una certa elasticità, si consiglia a Milano, essendo sconsigliabile fare rinvii troppo corti che rischiano di essere poi ripetuti più volte.

I giudici comunicheranno in via telematica attraverso la cancelleria o altro mezzo telematico a disposizione, i rinvii. Analoga politica verrà adottata per la trattazione dei concordati in bianco, quelli disciplinati dall'articolo 161 sesto comma, e per le udienze che devono essere celebrate sulla base degli articoli 162, 173, 179, 180 della Legge fallimentare.

Per le udienze che si devono celebrare, ammesso che i difensori che lo ritengono depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire neppure da remoto, ma si rimettono agli scritti, l'udienza deve però tenersi nel caso di prefallimentare, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiari via mail di rinunciare.

Quanto alla sospensione dei termini e alle conseguenze per i professionisti chiamati alla funzione di curatore, è evidente che tutti i termini in scadenza nel periodo cuscinetto saranno prorogati sino al 15 aprile. Si tratta delle relazioni al giudice previste dall'articolo 33 della Legge fallimentare, per esempio quella da presentare entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, e dei rapporti riepilogativi, come pure dei progetti di liquidazione e dei loro supplementi; per le verifiche il differimento del deposito dello stato passivo in progetto, se non ancora eseguito, sarà collegato alla data del rinvio disposto dal giudice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tar e Cds. Da depositare due giorni prima dell'udienza

Memoria scritta invece della discussione orale

Guglielmo Saporito

■ La giustizia amministrativa adotta un periodo di "sospensione feriale" dall'8 marzo al 15 aprile 2020 inclusi, e pone le basi per un modo più snello di giudicare.

L'articolo 84 comma 1 del decreto legge 18/20 mantiene sempre aperto uno sportello cautelare monocratico, partendo dal presupposto che nel processo amministrativo le istanze cautelari vanno trattate anche nel periodo considerato feriale. Demolizioni, sanzioni disciplinari, gare di appalto e concorsi, tra l'8 marzo e il 15 aprile, saranno quindi esaminati a partire dalla seconda metà del mese di aprile, senza alcun vuoto di tutela cautelare. Non appena decorsi 20 giorni dalla notifica dell'atto che contiene la richiesta di sospensione, vi sarà infatti una pronuncia urgente di un giudice singolo, in sede monocratica.

Nelle settimane successive, la stessa vicenda sarà riesaminata in sede collegiale, confermando o modificando il provvedimento del giudice singolo.

In questo modo la tutela urgente si converte in un giudizio dapprima singolo e poco dopo collegiale, su tutti i casi di presunti danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione di atti dell'amministrazione.

Nulla si dice, per il periodo fino al 15 aprile 2020, della possibilità per gli avvocati di interloquire personalmente, chiedendo udienza al magistrato cui è affidato il fascicolo di causa: fino a oggi l'audizione era rimessa alla sensibilità del giudice, e avveniva in modo informale, garantendo il contraddittorio.

Mancando una specifica ragione di tutela sanitaria, l'ascolto informale dei legali sembra ancora possibile, ed è anche ipotizzabile l'uso di mezzi telematici.

Il comma 2 dell'articolo 84 fluidifica le liti che avrebbero dovuto essere decise entro il 15 aprile: i giudizi che sono rinviati a causa dell'epidemia, passeranno in decisione senza discussione orale e

sulla base degli atti su mera richiesta di tutte le parti costituite.

La discussione orale è quindi convertita in "brevi note", che è possibile depositare due giorni liberi prima dell'udienza (senza cioè calcolare né il giorno dell'udienza, né il giorno della scadenza). Le brevi note, secondo il rito amministrativo, potranno essere di un decina di pagine, in proporzione alla soglia di 35 pagine prevista per le memorie (articolo 13-ter Dlgs 104/10, Consiglio di Stato 1686/20).

In questo modo la giustizia amministrativa aumenta di volume grafico, anche se perde parte della presenza in udienza dei difensori, consentendo loro, in una difesa deontologicamente corretta, di sostituire la presenza fisica con una memoria scritta.

Non mancano incertezze, quali ad esempio la possibilità di appellare i decreti cautelari monocratici in attesa delle ordinanze collegiali: sul punto vi è un contrasto (Consiglio di Stato 5971/2018; 3015/2017), alimentato da un decreto legge mai convertito (115/2018), emesso per rimediare alla contrazione delle squadre di calcio di serie B.

Il sistema comunque tiene, poiché nel mese di marzo 2020, risultano emessi circa novecento decreti cautelari (circa la metà dei quali accolti), segno evidente di una giustizia vigile.

L'impressione è che il decreto 18/2020 abbia reso possibile accelerare innovazioni, quali la conversione delle udienze di discussione in atti scritti.

Senza un'udienza, sarà più possibile che il giudice sorprenda gli avvocati, sollevando d'ufficio eccezioni (come consentiva l'articolo 73 Dlgs 104/10): il piacere della discussione e il rischio di una "sentenza a sorpresa" saranno sostituiti da un avviso di posta elettronica che solleciterà ulteriori difese, ma anche queste solamente in forma scritta, e con firma digitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti chiave

IL RINVIO

La disciplina generale approvata per il rinvio delle udienze civili fino al prossimo 15 aprile vale anche per la crisi d'impresa. Nel dettaglio il rinvio vale in particolare anche per la presentazione dei concordati

in bianco, in attesa di formalizzazione del piano, per le dichiarazioni di inammissibilità del concordato, per la revoca dell'ammissione al concordato e la dichiarazione di fallimento nel corso della procedura

per la mancata approvazione per l'omologazione. Eccezione al rinvio i casi in cui lo slittamento potrebbe provocare un grave pregiudizio come il consolidamento di un'ipoteca

LA SOSPENSIONE

Al rinvio delle udienze si accompagna la sospensione dei termini. Con particolare attenzione all'attività dei curatori va sottolineato come tutte le scadenze si prorogano al 15 aprile 8almeno). È il

caso, per esempio della relazione prevista dall'articolo 33 della Legge fallimentare sulle cause e circostanze del fallimento, uno degli adempimenti più tipici per i professionisti della crisi d'impresa

dei progetti di liquidazione e dei loro supplementi; per le verifiche, il differimento del deposito dello stato passivo in progetto, se non ancora eseguito, sarà collegato alla data del rinvio



COMPENSAZIONI 2020

La Guida del Sole, oltre a esaminare tutte le novità introdotte dal DL 124/2019, riepiloga operativamente l'intera disciplina delle compensazioni.

L'inserto centrale fa il punto sulla compensazione tra crediti e debiti contributivi Inps.

IN EDICOLA DAL

17

MARZO

CON IL SOLE 24 ORE A

9,90* €

*Oltre al prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:

offerte.ilsole24ore.com/compensazioni

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO ALL'1 MAGGIO 2020

Il Sole
24 ORE